Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 23 marzo 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO

La « **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** » - parte prima con i relativi supplementi - dal n. 1 del corrente anno è disponibile anche su **microfiches.**

Invio giornaliero		Prezzi di vendita Italia	Estero
N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagg.	L.	1.000	1.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	»	1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione	»	1.400	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata	»	1.000	1.300
Invio settimanale			
N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagg. cadauna	L.	6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	»	1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione	»	1.400	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata	»	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 marzo 1983, n. 72.

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del medesimo articolo 2425 nonché le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della società o dell'ente o all'esercizio di attività da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Art. 2.

La rivalutazione può essere eseguita per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto, eventualmente rivalutato in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria ma al netto di ogni altra rivalutazione, e il prezzo medesimo moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1,1 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;

1,2 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

1,4 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

1,6 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

1,7 per i beni acquisiti negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

In caso di rivalutazione di beni ammortizzabili, gli ammortamenti già effettuati, per la parte non superiore ai coefficienti stabiliti dalla relativa tabella, approvata con il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974 e successive modificazioni, ivi compresi quelli finanziari per i beni gratuitamente devolvibili, devono essere contemporaneamente rivalutati con i coefficienti di cui al primo comma, in relazione all'anno di stanziamento delle singole quote.

Per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, la rivalutazione può essere eseguita, in luogo di quanto stabilito nel primo comma, moltiplicando il costo che l'impresa concedente ha iscritto in bilancio nell'esercizio in cui ha consegnato il bene all'impresa utilizzatrice per il coefficiente stabilito per l'esercizio stesso e sottraendo all'importo così determinato la differenza tra tale costo e il prezzo di acquisto risultante dal bilancio dell'impresa utilizzatrice moltiplicata per il coefficiente medio del periodo di durata del contratto.

Gli ammortamenti effettuati dopo l'acquisto del bene sono rivalutati a norma del secondo comma. L'applicazione di questo metodo è consentita a condizione che il costo sostenuto dall'impresa concedente risulti dal contratto di locazione o da apposita attestazione dell'impresa stessa.

La rivalutazione ai sensi del comma precedente non può essere effettuata per i beni provenienti da contratti di locazione finanziaria stipulati con durata inferiore a 24 mesi, se oggetto del contratto è un bene mobile, e a cinque anni, se oggetto del contratto è un bene immobile.

Art. 3.

Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione, anziché a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, commisurato al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione in base ai criteri stabiliti nei commi successivi.

Il capitale proprio si rivaluta distintamente per esercizio di formazione con i coefficienti che seguono:

15 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;

30 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

45 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

60 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

80 per cento della parte di capitale proprio costituita negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale,

comunque formati, e delle riserve, diminuito delle perdite e aumentato degli utili dell'esercizio non distribuiti. Sono esclusi dal computo del capitale proprio i fondi costituiti per la copertura di specifici oneri e passività, le riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche se imputate a capitale, e i fondi di integrazione di cui all'articolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Nel caso di variazione in diminuzione del capitale proprio dalla somma indicata nel primo comma si detrae un importo pari alla variazione predetta, rivalutata con il coefficiente dell'anno cui essa si riferisce.

Per le società cooperative e loro consorzi il capitale proprio comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi, a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nella impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.

Se la rivalutazione viene eseguita secondo le modalità indicate dall'articolo 2, nell'inventario relativo allo esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto, con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.

Art. 5.

La rivalutazione può essere eseguita nel primo bilancio o rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge o nel successivo. Deve essere altresì annotata nell'inventario del relativo esercizio. Se la rivalutazione viene effettuata con le modalità previste dall'articolo 3, deve essere eseguita in una sola volta.

Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, ivi comprese quelle relative all'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, la rivalutazione ha effetto dall'esercizio al quale si riferisce il bilancio o il rendiconto nel quale viene eseguita.

Le società che hanno chiuso l'esercizio il 31 dicembre 1982, indipendentemente da quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, possono approvare il bilancio entro il 30 giugno 1983.

Art. 6.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Art. 7.

In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 4, o dell'articolo 6 o del quarto comma dell'articolo 11, gli amministratori e i sindaci e i revisori sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire 10 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile, per la durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Art. 8.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

Art. 9.

L'articolo 2425, comma terzo, del codice civile è da intendersi nel senso che può derogarsi ai criteri di valutazione dettati dalla legge, quando l'applicazione di tali criteri contrasta con l'esigenza che il bilancio e la relazione diano un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983.

Art. 10.

Nella relazione al bilancio di esercizio gli amministratori debbono annualmente indicare per quali beni tuttora in patrimonio è stata eseguita in passato riva-

lutazione monetaria, in base alla presente o a precedenti leggi, e per quale ammontare, e parimenti per quali beni tuttora in patrimonio è stato derogato in passato ai criteri legali di valutazione in base all'articolo 2425, terzo comma, del codice civile, e per quale ammontare.

In caso di violazione, gli amministratori sono puniti con le pene previste dall'articolo 7.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983.

Art. 11.

Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, possono rivalutare i beni indicati nell'articolo 1 acquisiti entro il 31 dicembre 1981, relativi all'attività commerciale esercitata, con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli, 2, 4 e 5 della presente legge, e facendo riferimento, per quanto riguarda i fabbricati, all'attività esercitata. Per i soggetti che hanno redatto il prospetto e la situazione patrimoniale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, l'individuazione dei beni rivalutabili, dei rispettivi prezzi di costo o di acquisto e dei relativi ammortamenti va effettuata con riferimento alle risultanze di tali scritture.

Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione è consentita, per i beni acquisiti posteriormente al 31 dicembre 1973, a condizione che risultino regolarmente registrati o annotati nei registri previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo o di acquisto dei beni da rivalutare, l'anno di acquisizione e le eventuali quote di ammortamento annualmente computate e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la rivalutazione viene eseguita; copia di esso dovrà essere allegata al registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e conservata con le stesse modalità.

Per i soggeti di cui all'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, le quote di ammortamento annuale sono computate nella misura massima consentita ai fini delle imposte sul reddito.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità di cui al secondo comma, sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei cespiti ammortizzabili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle società ed enti di ogni tipo, di cui all'articolo 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.

Art. 12.

All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« Oltre che nei modi previsti dai precedenti commi secondo e terzo, la valutazione delle rimanze può essere effettuata anche se viene adottato un procedimento unitario di valutazione con il metodo del dettaglio ovvero attribuendo valori pari al maggiore tra gli ultimi due costi di acquisto o al costo unitario medio sostenuto nel periodo di imposta. Il metodo del prezzo al dettaglio è consentito solo ai soggetti che esercitano l'attività di commercio al minuto.

Qualora sia adottato uno dei criteri di valutazione di cui al precedente comma, il medesimo criterio, salvo il disposto del quarto comma, dovrà essere mantenuto per non meno di sei periodi d'imposta e potrà successivamente essere modificato con le modalità previste dall'articolo 75, primo comma, del presente decreto.

Le disposizioni contenute nei due precedenti commi si applicano dal 1° gennaio 1974 se è stato adottato costantemente uno dei metodi di valutazione di cui al nono comma.

Se per effetto dell'applicaizone delle disposizioni contenute nel presente articolo le rimanenze risultano rivalutate, l'ammontare della rivalutazione concorre per un quinto alla formazione del reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi ».

Art. 13.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è concessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta locale sui redditi, una ulteriore deduzione del reddito d'impresa per i redditi:

a) delle imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) delle imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;

c) delle imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

L'ulteriore deduzione di cui al primo comma, ragguagliata ad anno, è pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione di cui all'articolo 7 del decreto indicato nel medesimo primo comma. La ulteriore deduzione, salvo il ragguaglio ad anno, spetta in misura non inferiore a lire 2 milioni né superiore a lire 4 milioni. Le predette misure sono elevate a lire 3 e 6 milioni o a lire 4 e 8 milioni per le imprese artigiane

di cui alla lettera *a*) del comma precedente che impieghino per la maggior parte del periodo d'imposta rispettivamente un apprendista ovvero due o più apprendisti. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e quinto comma dell'articolo 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede a carico del capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Per l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge e per i due esercizi successivi, gli utili prodotti dalle società cooperative di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette se imputati ad aumento gratuito delle quote di partecipazione in misura, per ciascun esercizio, non superiore al dieci per cento del valore nominale delle quote medesime.

Il rimborso del capitale ai soci costituisce reddito a tutti gli effetti, sia per la società che per i soci, nel periodo di imposta in cui le somme sono pagate, fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento della quota di partecipazione ai sensi del comma precedente.

Art. 15.

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, modificato dalla legge 29 novembre 1973, n. 812, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Il valore nominale delle azioni di una banca popolare possedute da ciascun socio non può superare i 15 milioni di lire, se la banca ha un capitale non inferiore a 500 milioni di lire, e i 7,5 milioni di lire, se la banca ha un capitale inferiore a 500 milioni di lire ».

Art. 16.

Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, modificato dal settimo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, il limite per la costituzione e gli aumenti del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni è elevato a lire 5 miliardi.

Art. 17.

I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, come sostituito con l'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire venti milioni e trenta milioni; il limite di lire ventimila previsto dal secondo comma dello stesso articolo 24, come sopra sostituito, è elevato a lire centomila.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai consorzi o cooperative aventi ad oggetto esclusivo o principale la prestazione delle garanzie e dei servizi indicati nell'ultimo comma, ultima parte, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.

La remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei consorzi non può in alcun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali.

Art. 18.

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

« Art. 27-*quinquies*. — Le società cooperative e loro consorzi possono costituire ed essere soci di società per azioni o a responsabilità limitata ».

Art. 19.

Per i conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, la disposizione di cui all'articolo 26, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si deve intendere nel senso che la ritenuta ivi indicata si commisura sulla differenza degli interessi risultanti alla chiusura annuale dei conti medesimi.

Con effetto dal 1° gennaio 1983, la ritenuta di cui all'articolo 26, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi relativi a conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, va commisurata sulla differenza degli interessi risultanti alle chiusure trimestrali dei conti stessi.

Art. 20.

Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione relative alla legge stessa.

Con altro decreto sono stabilite le modalità di attuazione relative alle regolarizzazioni contabili di cui allo articolo 1 della legge 12 febbraio 1983, n. 27.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE — GORIA — BODRATO — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1983, n. 73.

Approvazione dei modelli di bilancio in attuazione dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I soggetti obbligati all'iscrizione al registro nazionale della stampa ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, dovranno presentare i bilanci, redatti secondo i modelli allegati al presente decreto, al Servizio dell'editoria di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che ne curerà il deposito presso il registro nazionale della stampa.

I soggetti di cui al precedente comma dovranno pubblicare, entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione del bilancio ai sensi dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, su ciascuna testata da essi edita, il conto delle perdite e dei profitti ad essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale dell'impresa editrice. Di tale pubblicazione dovrà essere fornita prova mediante trasmissione al Servizio dell'editoria di copia del quotidiano o periodico su cui è avvenuta la pubblicazione.

Art. 2.

I modelli inerenti al bilancio di impresa di cui agli allegati *A*1 e *A*2 si riferiscono alle società per azioni, le quali sono tenute a compilare gli stessi in ogni loro parte. Le imprese editrici, esercitate da soggetti diversi dalla società per azioni, di cui all'art. 1, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono tenute a compilare i loro bilanci in conformità dei medesimi modelli e secondo i criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

Art. 3.

Il bilancio si compone dello stato patrimoniale e del conto delle perdite e dei profitti dell'impresa editrice; ad esso sono allegati i conti delle perdite e dei profitti delle singole testate. Il conto delle perdite e dei profitti di testata, redatto secondo il modello di cui all'allegato *A*3, dovrà comprendere le voci proprie ed esclusive dell'attività editoriale riferibile alla stessa. I costi e ricavi non imputabili in modo certo, oggettivo ed esclusivo all'attività editoriale di testata dovranno essere, pertanto, riportati solamente nel conto delle perdite e dei profitti dell'impresa editrice.

Art. 4.

I bilanci di impresa redatti secondo i modelli *A*1 e *A*2 allegati al presente decreto sono validi anche per il deposito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2435 del codice civile.

La certificazione prevista dall'art. 7, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, riguarderà esclusivamente il bilancio di impresa e sarà effettuata in conformità delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e delle prescrizioni contenute nell'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268. Detta certificazione dovrà essere effettuata a decorrere dal bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 5.

I contributi concessi ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, dovranno essere indicati al n. 2, lettera *i*), dell'allegato modello *A*1 inerente alle attività dello stato patrimoniale, con riferimento al periodo per il quale il relativo diritto è maturato e con esclusione, quindi, del periodo in cui avviene la riscossione.

Art. 6.

Gli editori di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dovranno depositare, nel caso in cui non esercitano professionalmente attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile, presso il Servizio dell'editoria il proprio bilancio, redatto secondo il modello di cui agli allegati *B*1 e *B*2.

Nel caso in cui gli editori di cui al precedente comma esercitino professionalmente attività imprenditoriale e siano organizzati in forma societaria, gli stessi dovranno depositare il proprio bilancio redatto in conformità ai modelli di cui agli allegati *A*1 e *A*2, secondo le modalità indicate all'art. 2 del presente decreto.

Art. 7.

Le imprese concessionarie di pubblicità dovranno dimostrare l'avvenuta pubblicazione del bilancio e dell'allegato di cui all'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, con le stesse modalità previste dall'art. 1, secondo comma, del presente decreto, ferma restando l'esclusione delle testate di cui all'art. 19 della stessa legge.

L'allegato dovrà essere redatto in conformità del modello *C*.

Art. 8.

Il bilancio consolidato di gruppo, previsto dall'art. 7, quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, riferito alle sole attività di carattere editoriale, dovrà essere redatto secondo il modello *D* allegato al presente decreto, con l'osservanza dei criteri ivi indicati.

Il bilancio consolidato di gruppo, di cui al primo comma, dovrà essere pubblicato su tutte le testate edite da società facenti parte del gruppo entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione del bilancio.

Art. 9.

In via transitoria, per l'esercizio 1981, gli editori dovranno presentare, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Servizio dell'editoria, che ne curerà il deposito presso il registro nazionale della stampa:

a) i bilanci così come già approvati dai rispettivi organi competenti;

b) i bilanci delle testate redatti secondo il modello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 giugno 1976.

Gli editori che, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non erano tenuti al deposito del bilancio ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, dovranno provvedere per l'esercizio 1981, entro il termine di cui al precedente primo comma, agli adempimenti previsti dal presente decreto.

Le imprese concessionarie di pubblicità dovranno depositare presso il registro nazionale della stampa i bilanci relativi all'esercizio 1981, integrati dall'allegato previsto dal precedente art. 7 e redatto in conformità al modello *C*, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I soggetti obbligati all'iscrizione al registro nazionale della stampa dovranno pubblicare, entro lo stesso termine, il bilancio per il 1981 di cui alla lettera *b*) del primo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1983

PERTINI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1983
Atti di Governo, registro n. 45, *foglio n.* 25

A-1

MODELLO DI STATO PATRIMONIALE DELL'IMPRESA EDITRICE AL 31 DICEMBRE

ATTIVITÀ

1. *Disponibilità liquide*:
   - *a*) denaro e valori esistenti in cassa
   - *b*) depositi e c/c bancari e postali
   - *c*) titoli di credito a reddito fisso
2. *Crediti di funzionamento*:
   - *a*) verso soci per versamenti ancora dovuti
   - *b*) verso banche
   - *c*) verso società controllanti
   - *d*) verso società controllate
   - *e*) verso società collegate
   - *f*) verso altre società del gruppo
   - *g*) verso le società concessionarie di pubblicità
   - *h*) verso clienti
   - *i*) per contributi dovuti dallo Stato
   - *l*) altri crediti
3. *Partecipazioni*:
   - *a*) azioni proprie
   - *b*) azioni in altre società
   - *c*) quote di comproprietà
4. *Immobilizzazioni materiali o tecniche*:
   - *a*) beni immobili
   - *b*) impianti, macchinari e attrezzature
   - *c*) mobili e dotazioni
   - *d*) automezzi
5. *Immobilizzazioni immateriali*:
   - *a*) concessioni, marchi di fabbrica e diritti vari
   - *b*) diritti di brevetti industriali
   - *c*) diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
   - *d*) avviamento testate
   - *e*) avviamento altre attività
6. *Scorte e rimanenze*:
   - *a*) carta
   - *b*) inchiostri ed altre materie prime
   - *c*) materiale vario tipografico
   - *d*) prodotti in corso di lavorazione
   - *e*) prodotti finiti
   - *f*) altre
7. *Ratei e risconti attivi.*

TOTALE ATTIVITÀ

8. *Perdite esercizi precedenti.*
9. *Perdite d'esercizio.*

TOTALE A PAREGGIO

PASSIVITÀ

1. *Debiti di funzionamento*:
   - *a*) verso fornitori
   - *b*) verso banche
   - *c*) verso enti previdenziali
   - *d*) verso società controllanti
   - *e*) verso società controllate
   - *f*) verso società collegate
   - *g*) verso altre società del gruppo
   - *h*) verso altri sovventori
   - *i*) altri .
2. *Debiti di finanziamento*:
   - *a*) debiti con garanzia reale
   - *b*) obbligazioni emesse e non ancora estinte
   - *c*) altri
3. *Fondi di accantonamento*:
   - *a*) fondo rischio svalutazione crediti
   - *b*) fondo oscillazione titoli
   - *c*) fondi per trattamenti fine rapporto
   - *d*) fondo imposte sul reddito
   - *e*) fondo rischio svalutazione altri beni
   - *f*) fondo contributi in conto capitale
   - *g*) altri fondi
4. *Fondi ammortamento*:
   - *a*) di beni immobili
   - *b*) di impianti, macchinari e attrezzature
   - *c*) di mobili e dotazioni
   - *d*) di automezzi
   - *e*) di testata
   - *f*) di altre immobilizzazioni immateriali
5. *Ratei e risconti passivi.*

TOTALE PASSIVITÀ

6. *Capitale netto*:
   - *a*) capitale sociale:
     - azioni ordinarie
     - altre azioni
   - *b*) riserve:
     - riserva legale
     - riserve statutarie e facoltative
   - *c*) utili esercizi precedenti
   - *d*) utile d'esercizio

TOTALE A PAREGGIO

Conti d'ordine e partite di giro:

a) cauzioni degli amministratori e dei dipendenti
b) titoli e cauzioni di terzi
c) titoli e cauzioni presso terzi
d) altri conti d'ordine

TOTALE CONTI D'ORDINE

TOTALE

Conti d'ordine e partite di giro:

a) cauzioni degli amministratori e dei dipendenti
b) titoli e cauzioni di terzi
c) titoli e cauzioni presso terzi
d) altri conti d'ordine

TOTALE CONTI D'ORDINE

TOTALE

A-2

MODELLO DI CONTO PERDITE E PROFITTI DELL'IMPRESA EDITRICE AL 31 DICEMBRE ....

PERDITE

1. *Scorte e rimanenze iniziali*:
   a) carta
   b) inchiostri ed altre materie prime
   c) materiale vario tipografico
   d) prodotti in corso di lavorazione
   e) prodotti finiti
   f) altre
2. *Spese per acquisto materie prime*:
   a) carta
   b) inchiostri ed altre materie prime
   c) forza motrice e diverse
3. *Spese per acquisti vari.*
4. *Spese per il funzionamento degli organi societari.*
5. *Spese per prestazioni lavoro subordinato e relativi contributi*:
   a) stipendi e paghe:
   giornalisti
   operai
   impiegati
   b) trattamenti integrativi:
   giornalisti
   operai
   impiegati
   c) lavoro straordinario
   d) contributi previdenziali e assistenziali
   e) altre
6. *Spese per prestazioni di servizi*:
   a) collaboratori e corrispondenti non dipendenti
   b) agenzia di informazione
   c) lavorazioni presso terzi
   d) trasporti
   e) postali e telegrafiche
   f) telefoniche
   g) fitti e noleggi passivi
   h) diverse
7. *Imposte e tasse dell'esercizio.*
8. *Interessi e altri oneri su debiti obbligazionari.*
9. *Interessi sui debiti*:
   a) verso banche
   b) verso enti previdenziali
   c) verso società controllanti
   d) verso società controllate
   f) verso le altre società del gruppo
   g) verso altri
10. *Sconti e altri oneri finanziari.*
11 *Accantonamenti*:
   a) fondo rischi e svalutazione crediti
   b) fondo oscillazione titoli
   c) fondi per trattamento fine rapporto
   d) fondo imposte sul reddito
   e) fondo rischio svalutazione altri beni
   f) altri fondi

PROFITTI

1. *Scorte e rimanenze finali*:
   a) carta
   b) inchiostri e altre materie prime
   c) materiale vario tipografico
   d) prodotti in corso di lavorazione
   e) prodotti finiti
   f) altre
2. *Ricavi delle vendite*:
   a) pubblicazioni (1)
   b) abbonamenti
   c) pubblicità
   d) diritti riproduzione
   e) lavorazioni per terzi
   f) rate e scarti
   g) altri ricavi e proventi
3. *Proventi degli investimenti immobiliari.*
4. *Dividendi delle partecipazioni*:
   a) in società controllanti
   b) in società controllate
   c) in società collegate
   d) in altre società
5. *Interessi dei titoli a reddito fisso.*
6. *Interessi dei crediti*:
   a) verso banche
   b) verso società controllanti
   c) verso società controllate
   d) verso società collegate
   e) verso le società concessionarie di pubblicità
   f) verso clienti
   g) verso altri
7. *Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni.*
8. *Incrementi degli impianti e di altri beni per lavoro interni.*
9. *Contributi dello Stato.*
10. *Convenzioni da parte di terzi.*
11. *Proventi e ricavi diversi.*
12. *Sopravvenienze di attivo e insussistenze di passivo.*

---

(1) Riportare la voce al netto e indicare separatamente gli aggi corrisposti per la distribuzione e per la vendita.

12. *Ammortamenti*:
    a) immobili
    b) impianti, macchinari e attrezzature
    c) mobili e dotazioni
    d) automezzi
    e) testata
    f) altre immobilizzazioni immateriali
13. *Minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni.*
14. *Perdite per le partecipazioni in società*:
    a) in società controllanti
    b) in società controllate
    c) in società collegate
    d) in altre società
15. *Altre spese e perdite.*
16. *Sopravvenienze di passivo e insussistenze di attivo.*

TOTALE

Utile d'esercizio

TOTALE A PAREGGIO

Perdita d'esercizio

TOTALE

TOTALE A PAREGGIO

MODELLO DI CONTO PERDITE E PROFITTI DI TESTATA AL 31 DICEMBRE .

PERDITE

1. *Scorte e rimanenze iniziali*:
    a) carta
    b) inchiostri ed altre materie prime
    c) materiale vario tipografico
    d) prodotto in corso di lavorazione
    e) prodotti finiti
    f) altre
2. *Spese per acquisto materie prime*:
    a) carta
    b) inchiostri ed altre materie prime
    c) forza motrice e diverse
3. *Spese per acquisti vari.*
4. *Spese per prestazioni lavoro subordinato e relativi contributi*:
    a) stipendi e paghe:
        giornalisti
        operai
        impiegati
    b) trattamenti integrativi:
        giornalisti
        operai
        impiegati
    c) lavoro straordinario
    d) contributi previdenziali e assistenziali
    e) altre
5. *Spese per prestazioni di servizi*:
    a) collaboratori e corrispondenti non dipendenti
    b) agenzia di informazione
    c) lavorazioni presso terzi
    d) trasporti
    e) postali e telegrafiche
    f) telefoniche
    g) fitti e noleggi passivi
    h) aggio ai distributori
    i) aggio ai rivenditori
    l) diverse
6. *Interessi sui debiti*:
    a) verso banche
    b) verso enti previdenziali
    c) verso società controllanti
    d) verso società controllate
    e) verso società collegate
    f) verso le altre società del gruppo
    g) verso altri
7. *Sconti e altri oneri finanziari.*
8. *Accantonamenti*:
    a) fondo rischi e svalutazioni crediti
    b) fondi per trattamento fine rapporto

PROFITTI

1. *Scorte e rimanenze finali*:
    a) carta
    b) inchiostri ed altre materie prime
    c) materiale vario tipografico
    d) prodotti in corso di lavorazione
    e) prodotti finiti
    f) altre
2. *Ricavi delle vendite*:
    a) pubblicazioni
    b) abbonamenti
    c) pubblicità
    d) diritti riproduzione
    e) rate e scarti
    f) altri ricavi e proventi
3. *Interessi dei crediti*:
    a) verso banche
    b) verso società controllanti
    c) verso società controllate
    d) verso società collegate
    e) verso la società concessionaria di pubblicità
    f) verso clienti
    g) verso altri
4. *Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni.*
5. *Incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni.*
6. *Contributi dello Stato.*
7. *Sovvenzioni da parte di terzi.*
8. *Proventi e ricavi diversi.*
9. *Sopravvenienze di attivo e insussistenze di passivo.*

9. *Ammortamenti*:
   a) immobili
   b) impianti, macchinari e attrezzature
   c) mobili e dotazioni
   d) automezzi
   e) testata
   f) altre immobilizzazioni immateriali
10. *Minusvalenze.*
11. *Altre spese.*
12. *Sopravvenienze di passivo e insussistenze di attivo.*

TOTALE

Utile d'esercizio

TOTALE A PAREGGIO

TOTALE

Perdita d'esercizio

TOTALE A PAREGGIO

B-1

MODELLO DI STATO PATRIMONIALE DELL'IMPRESA EDITRICE AL 31 DICEMBRE ....

PASSIVITÀ

1. *Debiti di funzionamento*:
   a) verso fornitori
   b) verso enti previdenziali
   c) diversi
2. *Debiti di finanziamento.*
3. *Fondi di accantonamento.*
4. *Fondi di ammortamento.*
5. *Ratei e risconti passivi.*

TOTALE PASSIVITÀ

6. *Netto*:
   a) capitale netto
   b) utile d'esercizio

TOTALE A PAREGGIO

Conti d'ordine e partite di giro

TOTALE

ATTIVITÀ

1. *Disponibilità liquide.*
2. *Crediti di funzionamento*:
   a) per contributi dovuti dallo Stato
   b) altri crediti
3. *Immobilizzazioni materiali o tecniche.*
4. *Immobilizzazioni immateriali.*
5. *Scorte e rimanenze*:
   a) carta
   b) diverse

TOTALE ATTIVITÀ

6. *Ratei e risconti attivi.*
7. *Perdita d'esercizio.*

TOTALE A PAREGGIO

Conti d'ordine e partite di giro

TOTALE

B-2

MODELLO DI CONTO PERDITE E PROFITTI DELL'IMPRESA EDITRICE AL 31 DICEMBRE ....

PERDITE

1. *Scorte e rimanenze iniziali*:
   a) carta
   b) diverse
2. *Spese per acquisto materie prime*:
   a) carta
   b) diverse
3. *Spese per acquisti vari.*
4. *Spese per prestazioni lavoro subordinato e relativi contributi*:
   a) stipendi e paghe
   b) contributi previdenziali e assistenziali
   c) altre
5. *Spese per prestazioni di servizi*:
   a) lavorazioni presso terzi
   b) trasporti
   c) postali o telegrafiche
   d) telefoniche
   e) diverse
6. *Interessi sui debiti*:
   a) verso enti previdenziali
   b) verso altri
7. *Sconti ed altri oneri finanziari.*
8. *Accantonamenti.*
9. *Ammortamenti.*
10. *Altre spese.*
11. *Sopravvenienze di passivo e insussistenze di attivo.*

TOTALE

Utile d'esercizio

TOTALE A PAREGGIO

PROFITTI

1. *Scorte e rimanenze finali*:
   a) carta
   b) diverse
2. *Ricavi delle vendite*:
   a) pubblicazioni (1)
   b) abbonamenti
   c) pubblicità
   d) altri ricavi e proventi
3. *Interessi di crediti.*
4. *Contributi dello Stato.*
5. *Sovvenzioni da parte di terzi.*
6. *Proventi e ricavi diversi.*
7. *Sopravvenienze di attivo e insussistenze di passivo.*

TOTALE

Perdita d'esercizio

TOTALE A PAREGGIO

(1) Riportare la voce al netto e indicare separatamente gli aggi corrisposti per la distribuzione e per la vendita.

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'

MODELLO DI ALLEGATO AL BILANCIO

Elenco delle testate delle quali esiste l'esclusività della pubblicità

Impresa editrice

Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (1)	Entrate concessionaria (2)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
. . . .					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
. . . .					

(1) Per entrate pubblicità devono intendersi i ricavi netti per la testata.
(2) Per entrate concessionaria devono intendersi i ricavi lordi della concessionaria.

D

MODELLO DI BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE ....

A - Stato patrimoniale

Attività

1) Disponibilità liquide
2) Crediti di funzionamento
3) Partecipazioni in aziende consolidate
4) Immobilizzazioni materiali o tecniche
5) Immobilizzazioni immateriali
6) Scorte
7) Rimanenze
8) Ratei e risconti attivi

Totale attività

9) Perdite esercizi precedenti a carico del gruppo
10) Perdite esercizi precedenti a carico di terzi
11) Perdite di esercizio a carico del gruppo
12) Perdite di esercizio a carico di terzi

Totale a pareggio

Conti d'ordine e partite di giro

Totale conti d'ordine

TOTALE

Passività

1) Debiti di funzionamento
2) Debiti di finanziamento
3) Fondi di accantonamento
4) Fondi di ammortamento
5) Ratei e risconti passivi

Totale passività

6) Capitale netto di pertinenza del gruppo:
   a) capitale sociale
   b) riserve
   c) utili esercizi precedenti
   d) utili di esercizio
7) Capitale netto di pertinenza di terzi:
   a) capitale sociale
   b) riserve
   c) utili esercizi precedenti
   d) utili di esercizio

Totale a pareggio

Conti d'ordine e partite di giro

Totale conti d'ordine

TOTALE

B - Conto perdite e profitti

Perdite

1) Scorte e rimanenze iniziali
2) Spese per acquisto materie prime
3) Spese per acquisti vari
4) Spese per il funzionamento degli organi societari
5) Spese per prestazioni lavoro subordinato e relativi contributi
6) Spese per prestazioni di servizi
7) Imposte e tasse dell'esercizio
8) Interessi e altri oneri su debiti obbligazionari verso società non consolidate
9) Interessi su debiti verso società non consolidate
10) Sconti e altri oneri finanziari
11) Oscillazione titoli, crediti e altri beni relativi a società non consolidate
12) Accantonamenti
13) Ammortamenti
14) Minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni
15) Perdite per le partecipazioni in società non consolidate
16) Altre spese e perdite
17) Sopravvenienze di passivo e insussistenze di attivo

TOTALE

Utile d'esercizio di competenza del gruppo

Utile d'esercizio di competenza di terzi

Totale a pareggio

Profitti

1) Scorte e rimanenze finali
2) Ricavi delle vendite
3) Proventi degli investimenti immobiliari
4) Dividendi delle partecipazioni in società non consolidate
5) Interessi dei titoli a reddito fisso
6) Interessi dei crediti verso società non consolidate
7) Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni
8) Incrementi degli impianti e di altri beni per lavoro interni
9) Contributi dello Stato
10) Convenzioni da parte di terzi
11) Proventi e ricavi diversi
12) Sopravvenienze di attivo e insussistenze di passivo

TOTALE

Perdita d'esercizio a carico del gruppo

Perdita d'esercizio a carico di terzi

Totale a pareggio

Note

1) Il metodo utilizzato per consolidare i bilanci delle imprese che rientrano nell'area di consolidamento è quello della integrazione globale. Tale metodo consiste nel recepire tutte le attività, passività, costi e ricavi nel loro importo globale indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.

Le quote del patrimonio netto e del risultato d'esercizio di competenza dei terzi devono essere evidenziate in apposite voci rispettivamente dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati.

2) Se un'impresa rientrante nell'area di consolidamento detiene il controllo di un'altra impresa congiuntamente con terzi è ammessa l'adozione del metodo proporzionale.

Questo metodo consiste nel recepire nel bilancio consolidato le poste di tali controllate proporzionalmente alla quota di possesso nel capitale.

3) Dai bilanci oggetto di consolidamento sono eliminati costi, ricavi, debiti e crediti relativi a transazioni intercorse tra imprese incluse nell'area di consolidamento.

4) Sono eliminati i risultati economici derivanti da transazioni fra imprese incluse nell'area di consolidamento relativi a cessioni di beni che permangono come scorte presso l'impresa acquirente, o che sono considerati immobilizzazioni materiali o immateriali per l'impresa acquirente, ovvero cessioni di titoli e partecipazioni.

5) I valori contabili delle quote di partecipazione delle imprese incluse nel consolidamento sono compensati con la frazione del patrimonio netto delle controllate.

Il minor prezzo pagato a terzi rispetto al capitale netto dell'impresa al momento dell'acquisto della partecipazione nella medesima è incluso nel patrimonio netto consolidato.

6) Le plusvalenze derivanti da fusioni o scorpori portate a beneficio del conto perdite e profitti devono essere eliminate. Le stesse devono essere imputate direttamente al patrimonio netto consolidato

Nel patrimonio netto consolidato possono altresì essere incluse tutte le rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate sulla base di specifiche leggi.

7) Le metodologie applicate al processo di consolidamento non possono essere variate da un esercizio all'altro.

8) Nel bilancio consolidato deve essere evidenziata la quota dei terzi di minoranza relativa al capitale sociale, alle riserve ed al risultato di esercizio.

9) Il presente modello può essere integrato delle voci specificamente attinenti all'attività sociale svolta.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 marzo 1983.

Modificazione all'art. 337 delle istruzioni dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto il relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1954 con il quale sono state approvate le istruzioni per il servizio dei depositi amministrati dalla Cassa predetta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla modifica dell'articolo 337 di dette istruzioni in conformità alla recente giurisprudenza in materia;

Decreta:

L'art. 337 delle istruzioni dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti è sostituito dal seguente:

Impiego delle indennità in titoli del debito pubblico (articoli 49 e 50 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 12 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 e articoli 115 e 116 regolamento 23 marzo 1919, n. 1058).

Gli interessati risultanti dal provvedimento di cui al terzo comma hanno diritto di esigere anche singolarmente che le somme depositate a titolo di indennità di espropriazione, costituzione di servitù ed occupazione temporanea di immobili ed aree per cause di pubblica utilità siano impiegate in titoli del debito pubblico al portatore. I titoli sono assunti a nuovo deposito da intestarsi agli interessati sopra menzionati e da sottoporsi allo stesso vincolo del deposito di origine con dichiarazione della provenienza.

I rappresentanti di minori od altri incapaci e le persone giuridiche non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per richiedere la predetta operazione.

L'operazione di impiego è eseguita in base al solo provvedimento dell'autorità competente in cui, con riferimento alla espropriazione, costituzione di servitù od occupazione temporanea, nonché agli estremi del deposito e all'ammontare dell'indennità depositata, deve essere indicata la specie dei titoli del debito pubblico che dovranno essere acquistati.

L'autorità competente nel suo provvedimento deve autorizzare, esonerando l'ufficio depositario da ogni responsabilità, un agente di cambio od altra persona al ritiro della somma depositata per l'acquisto e la successiva consegna dei titoli del debito pubblico che dovranno essere assunti a nuovo deposito, ovvero autorizza l'ufficio depositario a provvedervi direttamente.

Qualora a carico del deposito risultino notificati pignoramenti o sequestri conservativi, per l'operazione di impiego occorre anche l'ordine del giudice competente.

L'operazione di impiego non può, in ogni caso, essere effettuata qualora venga notificata opposizione contro l'operazione medesima.

Nei casi previsti nei precedenti commi quinto e sesto l'ufficio depositario dovrà dare immediata e dettagliata notizia all'autorità che ha disposto l'impiego per le valutazioni e i provvedimenti di competenza.

E' consentito, purché risulti autorizzato dal provvedimento della competente autorità, l'impiego degli interessi maturati ed accantonati al conto del deposito. I titoli del debito pubblico al portatore acquistati con gli interessi sono assunti in ogni caso a deposito distinto da quello rappresentante il capitale dell'indennità, da intestarsi e vincolarsi come indicato al primo comma e con la dichiarazione che il deposito stesso proviene dall'impiego degli interessi maturati sul deposito in numerario sino alla scadenza da indicarsi.

Spetta in ogni caso agli interessati di richiedere il realizzo, il rinnovo o la sostituzione dei titoli scaduti o sorteggiati ovvero di interromperne la prescrizione (articoli 48 e 50 del regolamento 23 marzo 1919, n. 1058).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

(1752)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 10 febbraio 1983.

Aggiornamento delle zone sismiche della regione Marche.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 81, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge n. 64/1974 che demanda al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Visto l'art. 6 della legge 3 aprile 1980, n. 115, in base al quale il Ministro dei lavori pubblici è tenuto a provvedere, ai sensi del sopracitato art. 3 della legge n. 64/1974, all'aggiornamento delle zone sismiche delle regioni Umbria, Marche e Lazio;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale, con il voto n. 770, espresso nell'adunanza del 4 marzo 1981, che qui si richiama, sulla base delle proposte avanzate dalla commissione di studio incaricata dell'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche e delle attribuzioni ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità, ha espresso parere favorevole alla classificazione e riclassificazione sismica dei comuni della regione Marche elencati nello stesso voto;

Sentita la regione Marche che, con delibera n. 3 in data 30 giugno 1982, del consiglio regionale, ha espresso parere favorevole all'inclusione nell'elenco delle zone sismiche, col grado di sismicità S = 9, dei comuni indicati nel predetto voto n. 770 del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed ha proposto di estendere la classificazione sismica all'intero territorio dei comuni di Agugliano ed Osimo, dei quali sono classificate sismiche solo alcune frazioni e di classificare altresì ex novo tra le zone sismiche i comuni di Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Folignano, Massignano, Montalto Marche, Montefiore d'Aso, Moresco e Ripatransone della provincia di Ascoli Piceno colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972 e beneficiari delle provvidenze di cui al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito con legge 17 maggio 1973, n. 205;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore dei lavori pubblici che con voto n. 487 espresso nelle adunanze del 29 settembre-28 ottobre 1982, al quale si fa integrale riferimento, si è pronunciato favorevolmente sulla proposta di estensione della classificazione sismica con il grado di sismicità S = 9 all'intero territorio comunale dei comuni di Agugliano ed Osimo, mentre ha ritenuto che non sia accoglibile, allo stato attuale, la proposta di includere nell'elenco delle zone sismiche i sopracitati comuni della provincia di Ascoli Piceno, non rientrando gli stessi in zone di accertata sismicità secondo i criteri presi a base dell'attuale classificazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S = 9, le zone della regione Marche comprendenti i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Ancona

S = 9

Agugliano (tranne la frazione « Castel d'Emilio » già classificata sismica)
Arcevia
Barbara
Belvedere Ostrense
Castelbellino
Castelleone di Suasa
Castelplanio
Cerreto d'Esi
Cupramontana
Fabriano
Filottrano
Genga
Jesi
Loreto
Maiolati Spontini
Mergo
Montecarotto
Monte Roberto
Osimo (tranne le frazioni già classificate sismiche « Abbadia Aspio » « Campocavallo » « San Biagio» «Gallo» e «Stazione»)
Ostra Vetere
Poggio San Marcello
Rosora
San Paolo di Jesi
Santa Maria Nuova
Sassoferrato
Serra de' Conti
Serra San Quirico
Staffolo

Provincia di Ascoli Piceno

S = 9

Acquasanta Terme
Amandola
Arquata del Tronto
Ascoli Piceno
Belmonte Piceno
Comunanza
Falerone
Fermo
Force
Francavilla d'Ete
Grottazzolina
Magliano di Tenna
Massa Fermana
Monsampietro Morico
Montappone
Montedinove
Montefalcone Appennino
Montefortino
Montegallo
Monte Giberto
Montegiorgio
Montegranaro
Monteleone di Fermo
Montelparo
Montemonaco
Monte Rinaldo
Monterubbiano
Monte San Pietrangeli
Monte Urano
Monte Vidon Combatte
Monte Vidon Corrado
Montottone

Ortezzano
Palmiano
Petritoli
Ponzano di Fermo
Porto San Giorgio
Porto Sant'Elpidio
Rapagnano
Roccafluvione
Rotella
Santa Vittoria in Matenano
Sant'Elpidio a mare
Servigliano
Smerillo
Torre San Patrizio

Provincia di Macerata

S = 9

Acquacanina
Apiro
Appignano
Belforte del Chienti
Bolognola
Camerino
Camporotondo di Fiastrone
Castelraimondo
Castelsantangelo sul Nera
Cessapalombo
Cingoli
Civitanova Marche
Colmurano
Corridonia
Esanatoglia
Fiastra
Fiordimonte
Fiuminata
Gagliole
Gualdo
Loro Piceno
Macerata
Matelica
Mogliano
Montecassiano
Monte Cavallo
Montecosaro
Montefano
Montelupone
Monte San Giusto
Monte San Martino
Morrovalle
Muccia
Penna San Giovanni
Petriolo
Pievebovigliana
Pieve Torina
Pioraco
Poggio San Vicino
Pollenza
Porto Recanati
Potenza Picena
Recanati
Ripe San Ginesio
San Ginesio
San Severino Marche
Sant'Angelo in Pontano
Sarnano
Sefro
Serrapetrona
Serravalle di Chienti
Tolentino
Treia
Urbisaglia
Ussita
Visso

Provincia di Pesaro-Urbino

S = 9

Acqualagna
Apecchio
Auditore
Barchi
Belforte all'Isauro
Borgo Pace
Cagli
Cantiano
Carpegna
Casteldelci
Colbordolo
Fano
Fermignano
Fossombrone
Fratte Rosa
Frontino
Frontone
Gabicce mare
Gradara
Isola del Piano
Lunano
Macerata Feltria
Maiolo
Mercatello sul Metauro
Mercatino Conca
Mombaroccio
Mondavio
Mondolfo
Montecalvo in Foglia
Monte Cerignone
Monteciccardo
Montecopiolo
Montefelcino
Montegrimano
Montelabbate
Montemaggiore al Metauro
Monte Porzio
Novafeltria
Orciano di Pesaro
Peglio
Pennabilli
Pergola
Pesaro
Petriano
Piagge
Piandimeleto
Pietrarubbia
Piobbico
Saltara
San Costanzo
San Giorgio di Pesaro
San Leo
San Lorenzo in Campo
Sant'Agata Feltria
Sant'Angelo in Lizzola
Sant'Angelo in Vado
Sant'Ippolito
Sassocorvaro
Sassofeltrio
Serra Sant'Abbondio
Serrungarina
Talamello
Tavoleto
Tavullia
Urbania
Urbino

Art. 2.

Sono confermate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S=9, le zone della regione Marche comprendenti i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Ancona

S = 9

Agugliano (per la frazione Castel d'Emilio)
Ancona
Camerano
Camerata Picena
Castel Colonna
Castelfidardo
Chiaravalle
Corinaldo
Falconara marittima
Monsano
Montemarciano
Monterado
Monte San Vito
Morro d'Alba
Numana
Offagna
Osimo (per le frazioni « Abbadia » « Aspio » « Campocavallo » « San Biagio » « Gallo » e « Stazione »)
Ostra
Polverigi
Ripe
San Marcello
Senigallia
Sirolo

Provincia di Ascoli-Piceno

S = 9

Appignano del Tronto
Castel di Lama
Castignano
Castorano
Colli del Tronto
Maltignano
Monsampolo del Tronto
Monteprandone
Offida
Spinetoli
Venarotta

Provincia di Macerata

S = 9

Caldarola

Provincia di Pesaro

S = 9

Cartoceto

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1983

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(1751)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 marzo 1983.

Elenco di cui all'art. 1, lettera c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, delle società di assicurazione in possesso dei requisiti, previsti dalla citata legge n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme sull'esercizio delle assicurazioni contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge n. 348 che stabilisce requisiti che debbono essere posseduti dalle società autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera *c)* dell'articolo in parola;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese di assicurazione sotto elencate presentano i requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici:

S.p.a. L'Abeille - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano;

S.p.a. Agricoltura assicurazioni, con sede in Milano;

S.p.a. Alleanza Securitas Esperia, con sede in Roma;

S.p.a. Assicuratrice edile - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano;

S.p.a. Assicurazioni generali, con sede in Roma;

S.p.a. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia, con sede in Roma;

S.p.a. Bavaria assicurazioni, con sede in Roma;

S.p.a. C.A.R.D. Compagnia di assicurazioni rami danni, con sede in Milano;

S.p.a. CIDAS Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma;

S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna;

S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano;

S.p.a. Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas, con sede in Genova;

S.p.a. Compagnia Tirrena di assicurazioni, con sede in Roma;

S.p.a. Delta - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano;

S.p.a. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma;

S.p.a. FIRS italiana di assicurazioni compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma;

S.p.a. GEAS assicurazioni, con sede in Firenze;

S.p.a. La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Firenze;

S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma;

S.p.a. Istituto italiano di previdenza di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano;

S.p.a. Italia assicurazioni, con sede in Milano;

S.p.a. L'Italica di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano;

S.p.a. Lavoro & Sicurtà assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano;

S.p.a. Levante assicurazioni, con sede in Genova;

S.p.a. Liguria, con sede in Bergamo;

S.p.a. Lloyd Adriatico, con sede in Trieste;

S.p.a. Lloyd Internazionale - Compagnia di assicurazioni, con sede in Roma;

S.p.a. Lloyd nazionale italiano, con sede in Roma;

S.p.a. MAA assicurazioni autoveicoli, con sede in Milano;

MAECI Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, limitatamente alle assicurazioni di fedeltà ed a quelle per partecipazione a gare e contratti di appalto;

MEIE assicuratrice - Società mutua di assicurazioni fra esercenti imprese elettriche ed affini, con sede in Milano, limitatamente alle garanzie di fedeltà e di obblighi contrattuali e legali;

S.p.a. La Minerva di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano;

S.p.a. La Nazionale - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma;

S.p.a. Navale assicurazioni, con sede in Ferrara, limitatamente ai diritti doganali;

S.p.a. Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano;

S.p.a. Preservatrice assicurazioni, con sede in Roma;

S.p.a. La Previdente, con sede in Milano;

S.p.a. RAS - L'Assicuratrice italiana, con sede in Milano;

S.p.a. SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino;

S.p.a. SARA assicurazioni, con sede in Roma;

S.p.a. S.I.A.D. - Società italiana assicurazione danni, con sede in Roma;

S.p.a. S.I.D.A. - Società italiana di assicurazioni, con sede in Roma;

Società cattolica di assicurazione cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona;

S.p.a. Società italiana assicurazione crediti, con sede in Roma;

S.p.a. Società italiana cauzioni - S.I.C., con sede in Roma;

Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino;

S.p.a. Toro assicurazioni, con sede in Torino;

S.p.a. U.A.P. italiana, con sede in Roma;

S.p.a. Unione Subalpina di assicurazioni, con sede in Torino;

S.p.a. Veneta assicurazioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Padova;

S.p.a. Vittoria assicurazioni, con sede in Milano;

Alpina compagnia di assicurazione, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

The Century Insurance Company Limited, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

Excess Insurance Company Limited, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

Insurance Company of North America, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, limitatamente ai diritti doganali, restituzione dell'importo IVA e diritti di confine su prodotti industriali esportati;

New Hampshire Insurance Company, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

Norwich Union, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

The Sea Insurance Company Limited, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Genova;

Zurigo - Compagnia di assicurazione, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano.

Roma, addì 18 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(1313)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 marzo 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo « C.AR.A.L. » - Cooperativa artigiani abruzzesi del legno - Soc. coop. a r.l., in Pescara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria alla cooperativa di consumo « C.AR.A.L. » - Cooperativa artigiani abruzzesi del legno - Società a r.l., con sede in Pescara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo « C.AR.A.L. » - Cooperativa artigiani abruzzesi del legno - Società a r.l., con sede in Pescara, costituita per rogito notaio dott. Francesco Anchini in data 25 giugno 1976 e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Giuseppe Gramenzi, nato a Castellalto (Teramo), il 26 aprile 1934, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1817)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 marzo 1983.

Dichiarazione dell'operatore commerciale all'atto dell'importazione di sementi di granturco ibrido originarie da Paesi terzi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera; e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/71, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1665/72 della commissione, del 28 luglio 1972, relativo alle modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi di offerta franco frontiera e la fissazione della tassa di compensazione per il granturco ibrido destinato alla semina;

Visto il regolamento (CEE) n. 3083/73 della commissione, del 14 novembre 1973, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1377/79 della commissione del 2 luglio 1979, relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del succitato regolamento numero 2358/71;

Considerato che l'art. 1 del citato regolamento numero 1665/72 prescrive che i prezzi d'offerta franco frontiera del granturco ibrido da seme importato dai Paesi terzi siano stabiliti in base a tutti i dati disponibili ed in particolare alle comunicazioni degli Stati membri i quali, a tal fine, utilizzano le indicazioni contenute nei documenti doganali che accompagnano i prodotti importati nonché nelle fatture e in tutti gli altri documenti commerciali;

Considerato che per ogni mese civile debbono essere comunicati tempestivamente alla commissione C.E.E. i dati relativi alle importazioni delle sementi di granturco ibrido distinte secondo il Paese di origine e ripartite per tipo di ibrido, modalità dell'importazione e stato di condizionamento;

Decreta:

Art. 1.

L'importatore di sementi di granturco ibrido, originarie di Paesi terzi, è tenuto a presentare, contestualmente alla richiesta formale di importazione, una dichiarazione conforme all'allegato al presente decreto, riassuntiva delle indicazioni contenute nelle fatture e nei documenti commerciali che accompagnano i prodotti importati.

Art. 2.

Le dichiarazioni di cui al precedente articolo, vistate dall'ufficio doganale, saranno raccolte ed inviate il 10, 20 e 30 di ogni mese dagli uffici doganali medesimi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, per gli adempimenti di competenza.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 3 marzo 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro delle finanze
FORTE

ALLEGATO

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola Divisione I - Mezzi di produzione - Via XX Settembre, n. 20 - ROMA

DICHIARAZIONE

1. Importatore (nome e cognome o ragione sociale - indirizzo)

N. Licenza C.C.I.A.A. (1)

N. Autorizzazione prefettizia o regionale (2)

2. Paese di origine | 3. Paese di provenienza

4. Regime di importazione:

4.1 Sotto contratto di moltiplicazione ☐ n. registrazione contratto (3) . . . . . .

4.2 Mercato libero ☐

5. Stato di condizionamento:

5.1 Imballati per la vendita diretta (4) ☐

5.2 In natura (5) ☐

6. Descrizione della merce

N. tariffa doganale (6)	Tipo di ibrido (7)	Varietà	Quantità q.li	Prezzo franco frontiera L./q.le (8)	*Note*

Firma dell'importatore | Visto dell'ufficio doganale

Note:

(1) Licenza per l'esercizio dell'attività sementiera (art. 2, legge 25 novembre 1971, n. 1096).

(2) Autorizzazione per l'esercizio delle attività di importazione (art. 1, legge 18 giugno 1931, n. 987).

(3) Estremi della registrazione del contratto di moltiplicazione di sementi in Paesi terzi (Regolamento C.E.E. n. 2514/78 del 26 ottobre 1978 e decreto ministeriale 4 dicembre 1978).

(4) Rispondenti ai requisiti previsti dalla decisione 80/818/C.E.E. del Consiglio del 15 luglio 1980 relativi all'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi.

(5) Rispondenti ai requisiti previsti dalla decisione 80/817/C.E.E. del Consiglio del 15 luglio 1980 relative all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in Paesi terzi.

(6) (7) Specificare l'esatto numero e la denominazione ufficiale della merce risultante dalla tariffa doganale comune.

(8) Prezzo franco frontiera, con esclusione di eventuali dazi e tasse di compensazione, quale risulta dai documenti doganali.

(9) Eventuali osservazioni.

(1545)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 11 febbraio 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero », e successive integrazioni e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 11 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 11 - *Documentazione richiesta per le operazioni valutarie.* — Le banche abilitate, con l'osservanza delle modalità in materia stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, possono dar corso ai regolamenti valutari, ovvero procedere ad un primo intervento nelle operazioni autorizzate diverse dal regolamento, previo esame di documentazione idonea a comprovare la regolarità delle operazioni medesime, documentazione che l'operatore interessato ha l'obbligo di esibire corredata da espressa dichiarazione con la quale esso assume diretta responsabilità circa la veridicità di quanto risulta dai documenti stessi.

Le banche abilitate devono invalidare ai fini valutari — osservate le modalità stabilite nelle citate circolari — la documentazione di cui al precedente comma, acquisendone copia ai propri atti.

Le banche abilitate sono esonerate dall'effettuazione dei controlli valutari, quando i trasferimenti dall'estero di valuta, anche sotto forma di banconote estere, o di lire di conto estero siano qualificati dal remittente, o in mancanza dal beneficiario, come rimesse emigrati.

L'intervento delle banche abilitate nelle operazioni che comportano pagamenti in favore dell'estero è subordinato, salvo deroga concessa dall'Ufficio italiano dei cambi, alla condizione che, nei confronti degli operatori richiedenti, le banche medesime siano territorialmente competenti, secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia in materia di posizione di rischio ».

Art. 2.

L'art. 48 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 48 - *Esportazione di banconote estere da parte di "residenti" e "non residenti".* — L'esportazione di biglietti di Stato e di banca esteri è consentita:

1) al seguito di residenti, esclusivamente a scopo di turismo, affari, studio e cura, ovvero in occasione di viaggio di espatrio definitivo, nei limiti e con le modalità stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto;

2) al seguito di non residenti:

fino ad un importo pari al controvalore di L. 1.000.000 liberamente;

per importi superiori, sempreché gli stessi siano nei limiti della precedente importazione comprovata da apposita attestazione doganale, utilizzabile al predetto scopo entro sei mesi dal rilascio, o da altri mezzi di prova documentale, ovvero nei limiti dell'ammontare acquisito in Italia nel rispetto delle norme valutarie vigenti, quale risulti da attestazione rilasciata dalle banche abilitate ».

Art. 3.

L'art. 49 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 49 - *Importazione di banconote estere da parte di "residenti" e "non residenti".* — L'importazione di biglietti di Stato e di banca esteri da parte di "residenti" e "non residenti" è libera. Ai fini della riesportazione i "non residenti" possono farsi rilasciare, all'atto dell'introduzione dei biglietti stessi nel territorio della Repubblica, apposita attestazione doganale utilizzabile, a comprova di tale circostanza, entro sei mesi dal rilascio ovvero possono dimostrare la circostanza stessa mediante altri mezzi di prova documentale.

L'attestazione doganale deve essere richiesta dagli interessati quando intendono utilizzare i biglietti di Stato e di banca esteri per il regolamento di operazioni autorizzate ».

Art. 4.

L'art. 52 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 52 - *Esportazione di monete metalliche estere aventi corso legale da parte di "residenti" e "non residenti" e da parte di banche abilitate.* — L'esportazione di monete metalliche estere aventi corso legale, diverse da quelle d'oro è consentita:

1) al seguito di residenti, per importi non superiori al controvalore di L. 30.000 a persona, anche in aggiunta alla normale assegnazione turistica;

2) al seguito di non residenti:

fino ad un importo pari al controvalore di L. 30.000, liberamente;

per importi superiori, sempreché gli stessi siano contenuti nei limiti della precedente importazione comprovata da apposita attestazione doganale, utilizzabile al predetto scopo entro sei mesi dal rilascio, o da altri mezzi di prova documentale;

3) da parte di banche abilitate senza limite d'importo, esclusivamente nei casi indicati e con l'osservanza delle modalità stabilite nelle circolari di attuazione ed applicazione del presente decreto ».

Art. 5.

L'art. 53 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 53 - *Importazione di monete metalliche estere aventi corso legale da parte di " residenti " e "non residenti ".* — L'importazione di monete metalliche estere aventi corso legale, diverse da quelle d'oro è consentita:

1) da parte di residenti, fino al controvalore di L. 30.000;

2) da parte di non residenti, senza limite d'importo; ai fini della riesportazione i non residenti possono farsi rilasciare, all'atto dell'introduzione delle monete stesse nel territorio della Repubblica, apposita attestazione doganale utilizzabile, a comprova di tale circostanza, entro sei mesi dal rilascio ovvero possono dimostrare la circostanza stessa mediante altri mezzi di prova documentale ».

Art. 6.

L'art. 62 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 62 - *Esportazione di assegni in valuta estera da parte di " non residenti ".* — L'esportazione di assegni espressi in valuta estera al seguito di non residenti è consentita sempreché trattisi:

di assegni emessi all'estero all'ordine del possessore e non girati ovvero, se girati, di assegni la cui precedente importazione risulti comprovata da apposita attestazione doganale, rilasciata non oltre i sei mesi precedenti l'esportazione, o da altri mezzi di prova documentale;

di assegni che in base ad attestazione rilasciata dalle banche abilitate risultino acquisiti in Italia nel rispetto delle disposizioni valutarie vigenti ».

Art. 7.

L'art. 64 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 64 - *Esportazione di assegni in lire da parte di " non residenti ".* — L'esportazione di assegni in lire al seguito di non residenti è consentita esclusivamente per assegni tratti a valere sui conti esteri in lire, di cui al successivo art. 75, sempreché trattisi:

di assegni emessi all'ordine del possessore e non girati ovvero, se girati, di assegni emessi all'estero, la cui precedente importazione risulti comprovata da apposita attestazione doganale, rilasciata non oltre i sei mesi precedenti l'esportazione, o da altri mezzi di prova documentale;

di assegni, che in base ad attestazione rilasciata da banche abilitate risultino acquisiti in Italia nel rispetto delle disposizioni valutarie vigenti ».

Art. 8.

L'art. 65 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 65 - *Importazione di assegni in valuta e in lire.* — E' consentita l'importazione di assegni in valuta nonché di assegni in lire, questi ultimi purché siano assegni turistici o eurochèques ovvero assegni tratti su conti esteri in lire di cui al successivo art. 75.

Ai fini della riesportazione degli assegni che risultino girati, i non residenti possono farsi rilasciare, all'atto dell'introduzione dei predetti assegni nel territorio della Repubblica, apposita attestazione doganale utilizzabile, a comprova di tale circostanza, entro sei mesi dal rilascio ovvero possono dimostrare la circostanza stessa mediante altri mezzi di prova documentale.

L'attestazione doganale deve essere richiesta dagli interessati quando intendono utilizzare gli assegni medesimi per il regolamento di operazioni autorizzate ».

Art. 9.

L'art. 70 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 70 - *Esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero acquisiti o detenuti da non residenti.* — L'esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero, nonché di quote di " fondi comuni d'investimento ", appartenenti a non residenti, può essere effettuata:

al seguito dei non residenti medesimi, sempreché detti titoli risultino precedentemente importati in base ad apposita attestazione doganale, rilasciata non oltre i sei mesi che precedono l'esportazione, o ad altri mezzi di prova documentale, ovvero risultino provenienti, in base ad attestazione bancaria, da deposito di pertinenza estera di cui al successivo art. 94;

dalle banche abilitate, per conto degli aventi diritto, sempreché detti titoli risultino provenienti da deposito di pertinenza estera di cui al successivo articolo 94 ».

Art. 10.

Dopo l'art. 99 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è aggiunto l'art. 99-*bis*:

« Art. 99-*bis* - *Conti intrattenuti all'estero da lavoratori con dimora abituale in Italia.* — I cittadini italiani, con dimora abituale in Italia, i quali esercitano attività di lavoro dipendente o artigianale in paesi esteri confinanti con l'Italia, possono detenere, presso banche del paese in cui svolgono tale attività, conti in valuta estera alimentabili con i redditi derivanti dall'attività stessa, il cui saldo non può superare il controvalore di L. 5.000.000.

I titolari dei conti sono tenuti ad estinguerli e a negoziare la relativa valuta secondo le disposizioni di carattere generale, nel caso in cui vengano meno le condizioni che legittimano la loro detenzione ».

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 11 febbraio 1983

Il Ministro: CAPRIA

(1820)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983:

D'Angelo Maria, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Naro, distretto notarile di Agrigento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Allotta Roberto, notaio residente nel comune di Mogliano Veneto, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Racalmuto, distretto notarile di Agrigento, con l'anzidetta condizione;

Barbagli Nadio, notaio residente nel comune di Radda in Chianti, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Bibbiena, distretto notarile di Arezzo, con l'anzidetta condizione;

Vitiello Miriam Rita, notaio residente nel comune di Monte Argentario, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Cortona, distretto notarile di Arezzo, con l'anzidetta condizione;

Campo Renato, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Treviglio, distretto notarile di Bergamo, con l'anzidetta condizione;

Comparato Giuseppina, notaio residente nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Gela, distretto notarile di Caltanissetta, con l'anzidetta condizione;

Frosina Margherita, notaio residente nel comune di Oppido Mamertina, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Serradifalco, distretto notarile di Caltanissetta, con l'anzidetta condizione;

Granzella Umberto, notaio residente nel comune di Delebio, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Barzanò, distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione;

De Luca Vincenzo, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Bellano, distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione;

Falcone Angelo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Corigliano Calabro, distretto notarile di Cosenza, con l'anzidetta condizione;

Falsetti Francesco, notaio residente nel comune di Piacenza, e trasferito nel comune di Luzzi, distretto notarile di Cosenza, con l'anzidetta condizione;

Giglio Francesco, notaio residente nel comune di San Demetrio Corone, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di San Giovanni in Fiore, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Arisi Dante, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Casalmaggiore, distretto notarile di Cremona, con l'anzidetta condizione;

Sagone Francesco, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Fivizzano, distretto notarile di La Spezia, con l'anzidetta condizione;

Patanè Rosario, notaio residente nel comune di Arcola, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di La Spezia, con l'anzidetta condizione;

Perrone Aldo, notaio residente nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Monteroni di Lecce, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ieraci Franca, notaio residente nel comune di Mammola, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Siderno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Finadri Andrea, notaio residente nel comune di San Benedetto Po, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Mantova, con l'anzidetta condizione;

Morano Nicolò Antonio, notaio residente nel comune di Grassano, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Montalbano Ionico, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lisi Federico, notaio residente nel comune di Brancaleone, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di San Fratello, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

Basile Giovanni, notaio residente nel comune di Rometta, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Bresso, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Novara Marco, notaio residente nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Castellanza, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

De Gennaro Alfonso, notaio residente nel comune di San Giuliano Milanese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Luino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Andreoni Giulia, notaio residente nel comune di Abbiategrasso, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Magenta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bossi Roberto, notaio residente nel comune di Segrate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Tremolada Antonio, notaio residente nel comune di Rozzano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Pessina Vincenzo, notaio residente nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Rho, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Bortoluzzi Andrea, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Samarate, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Setti Paolo, notaio residente nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Segrate, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Borghi Mauro, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Nonantola, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione;

Gurrieri Mario, notaio residente nel comune di Novara, è trasferito nel comune di Oleggio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Giamporcaro Francesco, notaio residente nel comune di Polcenigo, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Azzano Decimo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Raponi Alberto, notaio residente nel comune di Ravenna, è trasferito nel comune di Russi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Di Giovanni Paolo, notaio residente nel comune di Vado Ligure, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Savona, con l'anzidetta condizione;

Noto Nicolò, notaio residente nel comune di Cavarzere, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Chioggia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

(1824)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 mod. 243. — Data: 19 aprile 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Milano. — Intestazione: Banco Ambrosiano - Milano. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale: L. 3.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1761)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 16 marzo 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1419,550	1419,550	1419,65	1419,550	—	1419 —	1419,450	1419,550	1419,550	1419,55
Dollaro canadese	1159,600	1159,600	1158 —	1159,600	—	1160 —	1159,900	1159,600	1159,600	1159,60
Marco germanico	594,650	594,650	595 —	594,650	—	594 —	594,450	594,650	594,650	594,65
Fiorino olandese	536 —	536 —	536,25	536 —	—	536 —	536,100	536 —	536 —	536 —
Franco belga.	30,435	30,435	30,49	30,435	—	29 —	30,395	30,435	30,435	30,45
Franco francese	208,120	208,120	209 —	208,120	—	208 —	208,500	208,120	208,120	208,12
Lira sterlina	2139,800	2139,800	2138 —	2139,800	—	2135 —	2141,600	2139,800	2139,800	2139,80
Lira irlandese	1965,100	1965,100	1965 —	1965,100	—	—	1968 —	1965,100	1965,100	—
Corona danese	165,050	165,050	165,40	165,050	—	165 —	165,150	165,050	165,050	165,05
Corona norvegese.	199,160	199,160	199,25	199,160	—	197 —	199,350	199,160	199,160	199,15
Corona svedese.	191,200	191,200	191,25	191,200	—	190 —	191,230	191,200	191,200	191,20
Franco svizzero.	690,610	690,610	691,35	690,610	—	690 —	690,500	690,610	690,610	690,60
Scellino austriaco	84,541	84,541	84,55	84,541	—	85 —	84,532	84,541	84,541	84,55
Escudo portoghese	15,220	15,220	15,20	15,220	—	16 —	15,200	15,220	15,220	15,22
Peseta spagnola	10,790	10,790	10,80	10,790	—	10 —	10,795	10,790	10,790	10,80
Yen giapponese	5,975	5,975	5,98	5,975	—	5,90	5,977	5,975	5,975	5,97
E.C.U.	1349,940	1349,940	—	1349,940	—	—	1349,940	1349,940	1349,940	—

Media dei titoli del 16 marzo 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	44,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	96,125
» 5,50 % » » 1969-84 .	89,300
» 6 % » » 1970-85 .	86,050
» 6 % » » 1971-86 .	81,450
» 6 % » » 1972-87 .	76,325
» 9 % » » 1975-90 .	75,725
» 9 % » » 1976-91 .	73,525
» 10 % » » 1977-92 .	76,775
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	73,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,200
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,275
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,925
» » » » 1-10-1981/83 .	100,150
» » » » 1-11-1981/83 .	99,800
» » » » 1-12-1981/83 .	99,750
» » » » 1- 3-1981/84 . .	99,250
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	99,200
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,400
» » » » 1- 3-1982/84 .	98,225
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,875
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,500
» » » » 1- 7-1982/84 .	97,450
» » » » 1- 8-1982/84 .	97,750
» » » » 1- 1-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 3-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 5-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,700
» » » » 1- 7-1982/86 .	97,750
» » » » 1- 8-1982/86 .	97,850
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,025
» » » 12 % 1-10-1983 .	96,650
» » » 12 % 1- 1-1984 .	95,675
» » » 12 % 1- 4-1984 .	94,775
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,925
» » » 12 % 1-10-1984 .	91,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	100,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 marzo 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1419,500
Dollaro canadese	1159,750
Marco germanico	594,550
Fiorino olandese	536,050
Franco belga	30,415
Franco francese	208,310
Lira sterlina	2140,700
Lira irlandese	1966,550
Corona danese	165,100
Corona norvegese	199,255
Corona svedese	191,215
Franco svizzero	690,555
Scellino austriaco	84,536
Escudo portoghese	15,210
Peseta spagnola	10,792
Yen giapponese	5,976
E.C.U.	1349,940

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

REGIONE VENETO

Decreto ministeriale 18 *gennaio* 1983, *n.* 70

Padova:

grandinata del 27 giugno 1982 in varie località del territorio del comune di Teolo;

grandinata del 14 luglio 1982 in varie località del territorio del comune di Montegrotto Terme;

grandinata del 22 luglio 1982 in varie località del territorio del comune di Baone;

grandinata del 23 luglio 1982 in varie località del territorio dei comuni di Arquà-Petrarca e S. Urbano;

grandinata del 28 luglio 1982 in varie località del territorio del comune di Vighizzolo.

Rovigo:

grandinata con forte vento del 6 agosto 1982 in varie località del territorio dei comuni di Castelguglielmo, S. Bellino, Fratta Polesine, Bagnolo di Po, Salara, Pincara e Fiesso Umbertiano;

grandinata con forte vento del 7 agosto 1982 in varie località del territorio dei comuni di S. Martino di Venezze e Pettorazza.

Treviso:

grandinata del 26 giugno 1982 in varie località del territorio dei comuni di Valdobbiadene e Farra di Soligo;

grandinate del 25 luglio 1982 in varie località del territorio dei comuni di Volpago del Montello, Giavera del Montello e Nervesa della Battaglia;

grandinata del 16 agosto 1982 in varie località del territorio del comune di Motta di Livenza;

grandinata del 16 e 20 agosto 1982 in varie località del territorio del comune di Cavaso del Tomba e Possagno.

Venezia:

grandinata con forte vento del 24 luglio 1982 in varie località del territorio dei comuni di Venezia, Spinea, Mirano e Mira.

Vicenza:

grandinata del 24 luglio 1982 in varie località del territorio dei comuni di Grancona e S. Germano dei Berici;

grandinata del 25 luglio 1982 in varie località del territorio dei comuni di Barbarano Vicentino e Mossano;

grandinate del 26 luglio 1982 in varie località del territorio del comune di Alonte.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Decreto ministeriale 18 *gennaio* 1983, *n.* 72

Bologna:

grandinate che hanno colpito varie località del territorio dei comuni sottoelencati, verificatesi nell'anno 1982:

13 e 14 luglio: comuni di Baricella, Budrio, Medicina, Minerbio, Molinella;
13 e 14 luglio e 7 e 8 settembre: comune di Bentivoglio;
22 luglio: comuni di Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento;
22 luglio e 21 agosto: comune di S. Giovanni Persiceto;
22 luglio e 3 agosto: comune di S. Pietro in Casale;
3 agosto: comuni di S. Giorgio di Piano; Malalbergo;
21 agosto: comuni di Anzola, Crespellano;
21 agosto e 7 e 8 settembre: comune di Bologna;
7 e 8 settembre: comuni di Granarolo E., Zola Predova.

Ferrara:

grandinate che hanno colpito varie località del territorio dei sottoelencati comuni, verificatesi nell'anno 1982:

14 luglio: comune di Bondeno;
14 luglio e 6 agosto: comune di Vigarano Mainarda;
18 luglio e 8 agosto: comune di Argenta;
23 luglio: comuni di Codigoro e Iolanda di Savoia;
24 e 27 luglio: comune di S. Agostino;
22, 24, 28, 29 e 31 luglio, il 3 e 6 agosto e il 7 settembre: comune di Ferrara;
22, 24 e 31 luglio: comuni di Formignana e Ro;
22, 24 e 31 luglio, il 7 agosto e il 7 settembre: comune di Copparo;
22, 24 e 31 luglio e il 7 settembre: comune di Berra;
24, 28, 29, 31 luglio: comuni di Migliaro, Migliarino, Tresigallo, Massafiscaglia, Lagosanto, Comacchio;
24, 28, 29 e 31 luglio e 4 agosto: comune di Ostellato;
27 luglio: comune di Cento;
28 luglio: comune di Masi Torello;
3 e 6 agosto: comune di Poggiorenatico;
4 agosto: comune di Portomaggiore;
6 agosto: comune di Mirabello;

siccità verificatasi nel periodo giugno-agosto 1982 nel territorio dei comuni di Argenta, Comacchio e Ostellato.

Forlì:

piogge persistenti del 5, 6 e 7 marzo 1982 in varie località del territorio dei comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Longiano, Cesena, Castrocaro, Terra del Sole, Roncofreddo, Meldola, Predappio;

grandinate che hanno colpito varie località dei sottoelencati comuni, verificatesi nell'anno 1982:

21 e 24 maggio: comuni di Castrocaro e Terra del Sole;
6, 7 e 8 giugno: comuni di Roncofreddo, Montiano, Longiano;
18 luglio: comune di Modigliana.

Modena:

grandinate che hanno colpito varie località dei sottoelencati comuni, verificatesi nell'anno 1982:

27 giugno e 24 luglio: comune di Novi di Modena;
27 giugno, il 14 e 24 luglio: comune di Carpi;
22 luglio: comuni di S. Felice sul Panaro, Caposanto e Finale Emilia;
24 luglio: comuni di Campogalliano, Soliera e Modena;
21 agosto: comuni di Castelfranco e S. Cesareo.

Parma:

grandinate che hanno colpito il giorno 23 luglio 1982 varie località del territorio del comune di Roccabianca e il giorno 26 luglio 1982 varie località del territorio del comune di Zibello.

Piacenza:

piagge a carattere alluvionale dei giorni 27 e 28 agosto 1982 che hanno colpito alcune località del territorio dei comuni di Bettola, Farini d'Olmo, Piozzano, Travo e l'intero territorio dei comuni di Bobbio, Cerignale, Cortebrugnatella, Zerba, Ottone, Coli e Ferriere.

Ravenna:

grandinate che hanno colpito varie località dei sottoelencati comuni, verificatesi nell'anno 1982:

21 maggio: comune di Brisighella;
5 giugno: comune di Massalombarda, Lugo e Sant'Agata sul Santerno;
5 giugno e 7 agosto: comune di Faenza;
13 luglio: comune di Alfonsine;
18 e 27 luglio: comune di Bagnacavallo;
18 e 27 luglio e 7 agosto: comune di Russi.

Reggio Emilia:

tormenta di vento del 27 giugno 1982 in varie località del territorio dei comuni di Bagnolo in Piano e Rubiera;

grandinate che hanno colpito varie località dei sottoelencati comuni, verificatesi nell'anno 1982:

27 giugno: comuni di Cadelboscosopra, Campagnola, Carpineti, Fabbrico, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo e Rolo;
27 giugno e 24 luglio: comune di Correggio;
24 luglio: comune di S. Martino in Rio;
24 e 21 agosto: comune di Reggio Emilia;
3 agosto: comune di Poviglio.

REGIONE ABRUZZO

Decreto ministeriale 18 gennaio 1983, n. 71

Chieti:

grandinata del 15 giugno 1982 nell'intero territorio del comune di Roccascalegna e in varie località del territorio nei comuni di Altino, Archi, Bomba, Casoli, Tornareccio e Torricella Peligna;

grandinata del 4 agosto 1982 in varie località del territorio dei comuni di Castelfrentano, Fossacesia e Rocca S. Giovanni;

grandinata del 6 agosto 1982 in varie località del territorio dei comuni di Pennadomo, Villa S. Maria, Monteferrante e Colledimezzo;

grandinata del 7 agosto 1982 in varie località dei comuni di Atessa, Paglietta e Casalbordino;

nubifragio del 21 agosto in parte del territorio del comune di S. Vito Chietino e nell'intero territorio dei comuni di Ortona, Crecchio e Tollo;

grandinata del 7 settembre 1982 in varie località del territorio dei comuni di Chieti, Francavilla al Mare, Ripa Teatina, S. Giovanni Teatino e Torrevecchia Teatina;

grandinata dell'8 settembre 1982 in varie località del territorio dei comuni di Torino di Sangro e Villalfonsina.

Pescara:

nubifragio con grandine del 26 luglio 1982 e dell'8 settembre 1982 in varie località del territorio del comune di Penne;

nubifragio con grandine del 10 agosto 1982 e nubifragio con tromba d'aria del 21 agosto 1982 in varie località del territorio del comune di Città S. Angelo.

Teramo:

grandinata del 23 luglio 1982 in varie località del territorio del comune di Canzano;

grandinata con nubifragio del 23 luglio 1982 in varie località del territorio dei comuni di Nereto, Torano Nuovo e S. Omero;

grandinata del 25 luglio 1982 in varie località del territorio dei comuni di Giulianova e Roseto degli Abruzzi;

grandinata del 7 agosto 1982 in varie località del territorio dei comuni di Mosciano Sant'Angelo, Alba Adriatica, Corropoli, Nereto, S. Omero, Torano Nuovo e Tortoreto;

grandinata dell'8 agosto 1982 in varie località del terriorio del comune di Castellalto;

nubifragio del 10 agosto 1982 nell'intero territorio del comune di Silvi e in parte del territorio dei comuni di Atri e Pineto.

REGIONE MARCHE

Decreto ministeriale 18 gennaio 1983, n. 69

Pesaro:

nubifragio con grandine del 28 agosto 1982 nel territorio dei comuni di Pergola, Frontone, Serra S. Abbondio, Fratte Rosa e S. Lorenzo in Campo.

Le regioni sopra citate, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazine dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenza da apalicarsi, prevista dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(911)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 25 febbraio 1983 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Monte Berico a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinnirella in data 8 maggio 1969, rep. 103631, reg. soc. 1458/69;

società cooperativa edilizia Mezzogiorno 70 a r.l., in Roma, costituita per rogito Schillacci Ventura in data 13 novembre 1968, rep. 79795, reg. soc. 83/69;

società cooperativa edilizia Monte Mario 75 a r.l., in Roma, costituita per rogito Califano in data 28 febbraio 1975; rep. 808299/24093, reg. soc. 1390/75;

società cooperativa edilizia Miura a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 10 marzo 1969, rep. 3353, reg. soc. 1027/69;

società cooperativa edilizia Nostra Sabrina a r.l., in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 24 settembre 1971, rep. 41897, reg. soc. 3180/71;

società cooperativa edilizia Mercurio 2000 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 9 luglio 1973, rep. 66583, reg. soc. 4277/73;

società cooperativa edilizia La Robin a r.l., in Roma, costituita per rogito Parisi in data 9 marzo 1973, rep. 39099, reg. soc. 2172/73;

società cooperativa Agricola Italiana Allevatori Zootecnici C.I.A.Z. a r.l., in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 8 novembre 1971, rep. 44591, reg. soc. 3333/71;

società cooperativa prod. lav. CO.D.J. - Cooperativa Disk Jockey a r.l., in Roma, costituita per rogito Sanna in data 15 dicembre 1977, rep. 144, reg. soc. 687/78;

società cooperativa edilizia RU.GIA.DA. 72 a r.l., in Roma, costituita per rogito Colabucci coad. Santini in data 10 novembre 1971, rep. 232979, reg. soc. 496/72;

società cooperativa edilizia Santa Teresa 1800 a r.l., in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 28 aprile 1971, rep. 283784, reg. soc. 1413/71;

società cooperativa edilizia Universitaria 324 a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 29 gennaio 1974 rep. 109362, reg. soc. 1266/74;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., in Frascati (Roma), costituita per rogito Giuliano Michele in data 24 aprile 1974, rep. 6160, reg. soc. 3115/74;

società cooperativa prod. lav. «Cooperativa di partecipazione socio-culturale Marino (al Cancellone) a r.l., in Marino (Roma), costituita per rogito Squillaci in data 6 settembre 1977, rep. 201028, reg. soc. 2367;

società cooperativa edilizia Amicizia Tre a r.l., in Pomezia (Roma), costituita per rogito Campanini in data 16 febbraio 1974, rep. 18834, reg. soc. 1166/74;

società cooperativa edilizia L'orchidea a r.l., in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 5 dicembre 1973, rep. 11325, reg. soc. 3797;

società cooperativa edilizia Nuova Viterbo a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 14 maggio 1973, rep. 12688, reg. soc. 2274;

società cooperativa edilizia Chiara a r.l., in Frosinone, costituita per rogito Valenzi in data 8 giugno 1970, rep. 127457, reg. soc. 1349;

società cooperativa edilizia Armida a r.l., in Frosinone, costituita per rogito Rossi in data 23 settembre 1972, rep. 17746, reg. soc. 1595;

società cooperativa prod. lav. L.C. - Lavoro in Cooperazione a r.l., in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 15 settembre 1977, rep. 28216, reg. soc. 747;

società cooperativa edilizia S. Felice a r.l., in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 15 luglio 1976, rep. 24744, reg. soc. 651/76;

società cooperativa edilizia La Nuova Casa a r.l., in Villa S. Lucia (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 30 agosto 1976, rep. 25053, reg. soc. 642.

società cooperativa edilizia Misurina 70 a r.l., in Roma, costituita per rogito Campanini in data 12 febbraio 1970, rep. 5606, reg. soc. 1174/70;

società cooperativa edilizia La Serenissima a r.l., in Roma, costituita per rogito Massimi in data 22 ottobre 1976 rep. 6055, reg. soc. 4473/76;

società cooperativa edilizia «Carducci 2, I, a r.l., in Roma, costituita per rogito in Fabio in data 17 marzo 1970, rep. 3498/1123, reg. soc. 993/70;

società cooperativa edilizia Casa Nostra a Roma a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 10 marzo 1971, rep. 17880, reg. soc. 1099/71;

società cooperativa edilizia C.A.U. Contributi Agricoli Unificati a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 2 maggio 1972, rep. 63878, reg. soc. 2317/72;

società cooperativa edilizia C.E.D.I.R. - Società cooperativa edilizia dipendenti Italsider a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 18 novembre 1968, rep. 2592, reg. soc. 178/69;

società cooperativa edilizia 5 marzo 1975 a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 5 marzo 1975, rep. 41423, reg. soc. 283/75;

società cooperativa prod. lav. Comunità Terapeutica Popolare a r.l., in Roma, costituita per rogito Monaco in data 17 luglio 1975, rep. 2207, reg. soc. 2622/75;

società cooperativa prod. lav. Cinema Nuovo a r.l., in Roma, costituita per rogito Milieri in data 15 febbraio 1978, rep. 142, reg. soc. 1008/78;

società cooperativa mista Centro Lavori Artigianali a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 6 gennaio 1978, rep. 1451, reg. soc. 1544/78;

società cooperativa edilizia Cooperativa Romanina a r.l., in Roma, costituita per rogito Laurora in data 29 settembre 1975, rep. 37647, reg. soc. 4263/75;

società cooperativa edilizia Teresa 73 a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 6 aprile 1973, rep. 13272, reg. soc. 2472/73;

società cooperativa edilizia Mandrazze a r.l., in Roma, costituita per rogito Villani in data 26 febbraio 1971, rep. 4084, reg. soc. 847;

società cooperativa edilizia Covis a r.l., in Roma, costituita per rogito Bandini in data 26 febbraio 1974, rep. 89084, reg. soc. 1614/74;

società cooperativa edilizia Raffaella a r.l., in Roma, costituita per rogito Pennacchio in data 9 dicembre 1971, rep. 33711 reg. soc. 178/72;

società cooperativa edilizia Castro Laurenzano a r.l., in Roma, costituita per rogito Laurora in data 29 settembre 1971, rep. 16352, reg. soc. 3526/71;

società cooperativa edilizia La Ginestra a r.l., in Pomezia (Roma), costituita per rogito Moselli in data 28 giugno 1973, rep. 216461, reg. soc. 3038/73;

società cooperativa edilizia Mario Fanin A.C.L.I. Casa a r.l., in Rieti, costituita per rogito Filippi in data 24 giugno 1975, rep 35003, reg. soc. 1061;

società cooperativa edilizia Porto Salvo già Pro Domo 2, a r.l., in Gaeta (Latina), costituita per rogito Ruotolo in data 29 marzo 1922, reg. soc. 49;

società cooperativa edilizia S. Leonzio a r.l., in Sezze (Latina), costituita per rogito Millozza in data 4 marzo 1968, repertorio 16727, reg. soc. 2137;

società cooperativa agricola Società Cooperativa Agricola e Zootecnica La Fontana a r.l., in Alvito (Frosinone), costituita per rogito D'Amelio in data 27 dicembre 1976, rep. 45868, reg. soc. 679;

società cooperativa consumo Gruppo Cassinate Consumatori a r.l., in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Giua in data 6 giugno 1977, rep. 4419, reg. soc. 738;

società cooperativa edilizia Verdi a r.l., in Ferentino (Frosinone), costituita per rogito Rizzo in data 22 febbraio 1974, rep. 23702, reg. soc. 1823;

società cooperativa edilizia Orchidea a r.l., in Strangolagalli (Frosinone), costituita per rogito Seraschi in data 25 giugno 1974, rep. 30680, reg. soc. 1895;

società cooperativa agricola zootecnica Monte Romano a r.l., in Monte Romano (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 18 giugno 1974, rep. 2522, reg. soc. 2300.

società cooperativa edilizia Azzurra 71 a r.l., in Roma, costituita per rogito Marini in data 15 dicembre 1971, rep. 29092, reg. soc. 3945/71;

società cooperativa consumo AM.E RIS. Amicizia e Risparmio a r.l., in Roma, costituita per rogito Massimi in data 10 marzo 1977, rep. 23635, reg. soc. 1624/77;

società cooperativa edilizia Partenope 72 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 2 maggio 1972, rep. 63881 reg. soc. 2316/72;

società cooperativa edilizia Autovox Trentesima a r.l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 24 settembre 1971, rep. 25099, reg. soc. 891/72;

società cooperativa edilizia Vallerina a r.l., in Roma, costituita per rogito Gargiulo in data 7 dicembre 1971, rep. 401, reg. soc. 1825/72;

società cooperativa edilizia Pem Seconda a r.l., in Roma, costituita per rogito Galliani in data 8 giugno 1971, rep. 23918, reg. soc. 2342/71;

società cooperativa edilizia Somalcasa Quinta a r.l., in Roma, costituita per rogito Mauro in data 5 novembre 1970, rep. 47343, reg. soc. 3629/70;

società cooperativa prod. lav. CO.IM.CA. a r.l., in Roma, costituita per rogito Millozza in data 11 febbraio 1977, rep. 58665, reg. soc. 900/77;

società cooperativa edilizia Scirocco a r.l., in Anzio (Roma), costituita per rogito Jemma in data 25 novembre 1975, rep. 18469, reg. soc. 2085;

società cooperativa mista Il Faro a r.l., in Fiumicino (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 11 dicembre 1975, rep. 29067 reg. soc. 121/76;

società cooperativa edilizia Nuova Ladispoli a r.l., in Ladispoli (Roma), costituita per rogito Gaddi in data 13 febbraio 1975, rep. 835, reg. soc. 14/75;

società cooperativa edilizia Adriatica n. 10 a r.l., in Monte Porzio Catone (Roma), costituita per rogito Ferdinandi in data 17 marzo 1975, rep. 261996, reg. soc. 1662/75;

società cooperativa edilizia Pieralbert a r.l. in Monterotondo (Roma), costituita per rogito Torina in data 21 maggio 1970, rep. 65054, reg. soc. 3066/70;

società cooperativa edilizia Colle Piccolo a r.l., in S. Vito Romano (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 8 ottobre 1975, rep. 27649, reg. soc. 3285/75;

società cooperativa edilizia Il Topo a r.l. in Latina costituita per rogito Orsini in data 9 novembre 1971, rep. 33221, reg. soc. 2992;

società cooperativa edilizia Brunelleschi a r.l., in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 21 gennaio 1975, rep. 15107, reg. soc. 4279;

società cooperativa edilizia Malaga a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 5 dicembre 1969, rep. 18560, reg. soc. 3666/69;

società cooperativa edilizia per azioni Nuova Flavia 1976 a r.l. in Roma, costituita per rogito Santarelli in data 26 febbraio 1976, rep. 268482, reg. soc. 1782/76;

società cooperativa edilizia Pem Prima a r.l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 8 giugno 1971, rep. 23915, reg. soc 2337/71;

società cooperativa edilizia Seconda Partenope 72 a r.l., in Roma, costituita per rogito Colangelo coad. Pulcini in data 24 luglio 1972, rep. 64392, reg. soc. 2926/72;

società cooperativa edilizia Speranza 78 a r.l. in Roma, costituita per rogito Capasso in data 9 maggio 1978, rep. 101559, reg. soc. 1933/78;

società cooperativa consumo Super Coop. 2000 a r.l. in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 3 novembre 1977, rep. 43616, reg. soc. 5124/77;

società cooperativa Salus et Ius a r.l., in Roma, costituita per rogito Bruno Nicolò in data 18 novembre 1975, rep. 53024, reg. soc. 3837/75;

società cooperativa edilizia Saint Gelays a r.l. in Roma, costituita per rogito Lombardi coad. Butera in data 29 marzo 1974, rep. 731775, reg. soc. 2249/74;

società cooperativa edilizia Pegaso 75 a r.l., in Roma, costituita per rogito Lanciotti in data 19 novembre 1974, rep. 30123, reg. soc. 25/75;

società cooperativa edilizia Somalcasa Diciannovesima in Roma, costituita per rogito Mauro in data 1° dicembre 1970, rep. 47551, reg. soc. 325/71;

società cooperativa agricola S. Antonio a r.l., in Sonnino (Latina), costituita per rogito Selvaggi in data 15 dicembre 1957, rep. 3621, reg. soc. 873;

società cooperativa edilizia S. Paolo a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 14 maggio 1973, rep. 20435, reg soc. 2139.

(1585)

REGIONE PUGLIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Polignano a Mare

(*Omissis*).

La commissione provinciale ha quindi deciso di sottoporre a vincolo la zona costiera del Comune di Polignano a Mare a valle della SS. 16 Adriatica contornata in rosso nella planimetria allegata e delimitata secondo le seguenti progressive poligonali:

tratto A-B Parte della costa nel punto di confine con il territorio comunale di Mola di Bari, prosegue lungo detto confine sino ad incrociare, al km. 828 la S.S. 16 Adriatica, prosegue lungo detta S.S. 16 verso Brindisi fino al km. 833 all'innesto con la tangenziale prospicente la contrada Masseria La Compra;

tratto B-C Parte dal punto B, prosegue lungo la circonvallazione sino all'innesto con via Conversano in contrada La Fratta, segue detta via fino all'innesto con la S.S. 16;

tratto C-D Parte dal precedente punto C, segue la SS. 16 fino all'innesto con via Roma, prosegue lungo detta via fino ad incontrare via Girasole, segue la stessa fino a congiungersi con via Parco dell'Auro e lungo detta via si innesta con la S.S. 16 al km. 837;

tratto D-E Parte dal precedente punto D, prosegue lungo la S.S. 16 fino al confine con il territorio comunale di Monopoli, segue detto confine fino al mare, in località Torre Incina;

tratto E-A Parte dal precedente punto E, segue tutta la costa compresa la fascia demaniale, fino ad incontrare il punto A.

Il settore urbanistico dell'Assessorato all'urbanistica della regione Puglia, con nota n. 8006/URB. in data 11 maggio 1982, ha richiesto l'assenso della capitaneria di porto all'imposizione del vincolo in questione, tenuto conto che la zona da sottoporre a tutela è compresa nell'ambito del demanio marittimo; con foglio n. 22344 del 25 ottobre 1982 la capitaneria di porto di Bari ha espresso parere favorevole all'imposizione del vincolo in parola, con esclusione della faccia demaniale marittima compresa fra la punta nord di « Cala Aprifico » e la punto di « Pontegrande ».

Considerato che l'esclusione della zona richiesta dalla capitaneria comporterebbe una grave sperequazione fra aree vicine e di pari pregio, vanificando, nella sostanza, proprio gli intenti di tutela che si intende perseguire; tenuto conto, altresì, che la presenza di un vincolo paesistico non comporta alcuna limitazione aprioristica per un'eventuale possibilità di sviluppo edilizio, specialmente se questo è connesso a processi produttivi (quali la pesca), ma solo un controllo preventivo sulla qualità formale e sulla tipologia degli insediamenti proposti, non si ritiene di poter accogliere la richiesta della capitaneria di porto circa la riduzione dell'area da assoggettare a vincolo.

Ciò premesso, si propone che la giunta adotti i provvedimenti di propria competenza con il conseguente completamento dell'iter legislativo già iniziato anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e 1ª emissione del relativo provvedimento di vincolo per le aree in precedenza indicate.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione dell'assessore regionale all'urbanistica e fattala propria;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 concernente la delega alle regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beni ambientali, nonchè i rapporti fra Stato e Regione a proposito dell'apposizione di vincoli ai sensi della citata legge n. 1497/1939;

Visti i verbali in data 27 aprile 1974 e 17 giugno 1974 della commissione provinciale di Bari per la tutela delle bellezze naturali, inerenti l'oggetto, che vengono fatti propri ed allegati alla presente, unitamente alla planimetria per costituirne parte integrante;

Considerato che i suddetti verbali sono stati pubblicati, nei modi prescritti dall'art. 2 della legge n. 1497/1939, all'albo del comune di Polignano a Mare;

Constatato che nessuna opposizione risulta presentata nei termini avverso la predetta proposta di vincolo;

Vista la nota della capitaneria di porto di Bari n. 22344 in data 25 ottobre 1982, con la quale il predetto ufficio ha espresso il proprio assenso all'imposizione del vincolo come sopra specificato, con esclusione di alcune aree demaniali marittime;

Ritenuto di non dover accogliere la richiesta della Marina mercantile circa la riduzione dell'area da assoggettare a vincolo, per le motivazioni riportate nella relazione dell'assessore regionale all'urbanistica;

Considerato che il vincolo comporta l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella località vincolata, di essere preventivamente autorizzati dalla giunta regionale, nei modi fissati anche dalla circolare regionale n. 6773/URB. in data 29 giugno 1979, e successive integrazioni, per qualsiasi opera che possa modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto il notevole interesse pubblico della zona costiera del Comune di Polignano a Mare a valle della S.S. 16 Adriatica;

All'unanimità dei voti palesi;

Delibera:

La zona costiera del comune di Polignano a Mare a valle della SS. 16 Adriatica, contornata in rosso sulla planimetria allegata e delimitata secondo le progressive poligonali descritte nelle premesse, ha notevole interesse pubblico ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella stessa legge n. 1497/1939.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, sia sul Bollettino ufficiale della regione Puglia che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, insieme con i verbali della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Bari.

L'Assessorato regionale all'urbanistica curerà che il comune di Polignano a Mare provveda all'affissione, per tre mesi, all'albo comunale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e del Bollettino ufficiale della regione (contenenti la presente deliberazione), il tutto entro un mese dalla data delle rispettive pubblicazioni; il comune stesso dovrà tenere contemporaneamente a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale della regione con la planimetria della zona vincolata giusto quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 1497 del 1939.

COMMISSIONE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BARI

L'anno 1974, il giorno 27 aprile, alle ore 10, nel Castello Svevo di Bari, nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie della Puglia, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bari ricostituita con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 16 gennaio 1974.

La riunione viene tenuta a seguito di regolare convocazione diramata l'8 aprile 1974 a cura del Presidente a norma dell'art. 5 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

A) POLIGNANO A MARE Vincolo della zona costiera;

(*Omissis*).

La commissione alla unanimità adotta la seguente decisione:

1) non ritenersi necessario eseguire un preliminare accertamento sopraluogo a « Cala Monachile » le cui peculiari caratteristiche sono personalmente note a tutti i componenti della commissione;

2) parere decisamente favorevole perché la località e la zona, cui si riferiscono i progettati lavori oggetto dell'ordine di sospensione n. 2611 emesso dal Ministro della pubblica istruzione, vengano assoggettati alle norme della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 in quanto riconosciuti meritevoli di protezione ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, e ciò per gli adempimenti previsti dall'art. 19 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

3) rinviare il prosieguo delle operazioni al 18 maggio 1974 per un circostanziato sopraluogo nella fascia litoranea e lungo la circonvallazione in sopraelevato del comune di Polignano a Mare, con appuntamento al Ponte Belvedere di Lama Monachile;

4) rinviare, per le decisioni definitive circa il vincolo della zona litoranea polignanese in uno dei giorni della seconda decade del mese di giugno con data che sarà precisata mediante riconvocazione scritta da parte del presidente o del vice presidente;

5) rinviare a tale riunione l'esame delle questioni proposte nei punti *B*), *C*) e *D*) dell'ordine del giorno e inserimento, fra queste ultime, della proposta di vincolo, come bellezze individue, delle ville e dei parchi dell'entroterra della città di Bari.

(*Omissis*).

COMMISSIONE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BARI

L'anno 1974, il giorno 17 giugno, alle ore 10, nel Castello Svevo di Bari, nella sede della sopraintendenza ai monumenti e gallerie della Puglia, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bari ricostituita con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 16 marzo 1974

La riunione viene tenuta a seguito di regolare convocazione diramata il 27 maggio 1974 a cura del presidente a norma del l'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

A) POLIGNANO A MARE Vincolo della zona costiera Definizione;

(*Omissis*).

Per quanto sopra, la commissione, considerato che tutta la zona costiera ed il suo immediato entroterra del comune di Polignano a Mare costituisce un complesso di bellezze d'insieme caratteristico e tradizionale di rilevante interesse godibili dalla SS. 16 « Adriatica », dall'alto della tangenziale sopraelevata di Polignano, nonché dal borgo antico, da tutti i numerosi spiazzi belvedere e dal mare Adriatico, ad unanimità e con la sola astenzione del rappresentante dell'amministrazione comunale delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali di insieme della Provincia di Bari, per le caratteristiche e i requisiti previsti nell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497

e nell'art. 9 numeri 4 e 5) del Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, la zona costiera del comune di Polignano a Mare a valle della s.s. 16 « Adriatica » contornata in rosso nella planimetria allegata e delimitata secondo le seguenti progressive poligonali:

tratto A-B - Parte dalla costa nel punto di confine con il territorio comunale di Mola di Bari, prosegue lungo detto confine sino ad incrociare, al km 828, la s.s. 16 Adriatica, prosegue lungo detta s.s. 16 verso Brindisi fino al km 833 all'innesto con la tangenziale prospiciente la contrada Masseria La Compra;

tratto B-C - Parte dal punto B, prosegue lungo la circonvallazione sino all'innesto con via Conversano in contrada La Fratta, segue detta via fino all'innesto con la s.s. 16;

tratto C-D - Parte dal precedente punto C, segue la s.s. 16 fino all'innesto con via Roma, prosegue lungo detta via fino ad incontrare via Girasole, segue la stessa fino a congiungersi con via Parco dell'Auro e lungo detta via si innesta con la s.s. 16 al km 837;

tratto D-E - Parte dal precedente punto D, prosegue lungo la s.s. 16 fino al confine con il territorio comunale di monopoli, segue detto confine fino al mare, in località Torre Incina;

tratto E-A - Parte dal precedente punto E, segue tutta la costa, compresa la fascia demaniale, fino ad incontrare il punto *A*.

(*Omissis*).

(1560)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica al comunicato riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 72 del 15 marzo 1983).

Nel testo del comunicato citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 2020, seconda colonna, trentaquattresimo rigo, anziché: « nale; 5% serie ordinaria trentacinquennale; *550%* serie », rettificare in: « nale; 5% serie ordinaria trentacinquennale; *5,50%* serie »;

pag. 2022, prima colonna, ventinovesimo rigo, anziché: « 30 titoli di *1.500.000* », rettificare in: « 30 titoli di *1.000.000* »;

pag. 2023, seconda colonna, trentottesimo rigo, anziché: « per il complessivo valore *nomina* di L. 767.500.000 », rettificare in: « per il complessivo valore *nominale* di L. 767.500.000 »;

pag. 2024, prima colonna, quarantunesimo rigo, anziché: « 17) *16,50* SERIE ORDINARIA OUINDICENNALE »; rettificare in: 17) *16,50%* SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE: »;

pag. 2024, seconda colonna, ventottesimo rigo; anziché: « Emissione 1983 seconda *trance*: », rettificare in: Emissione 1983 seconda *tranche*: ».

(1788)

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 14 marzo 1983, n. 1/10.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

OGGETTO: Applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e successive modificazioni — Disposizioni di attuazione degli articoli 45, 74, 91 e 100 nonché della causale 107 dell'allegato *A*.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 1 del 31 agosto 1981 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 15 settembre 1981) concernente norme di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e modificata come di seguito specificato:

1) Il limite di L. 300.000 previsto al punto 1), lettera *a*) delle disposizioni di attuazione dell'art. 45 è elevato a L. 5.000.000.

2) Alle disposizioni di attuazione dell'art. 74 viene aggiunto il seguente comma:

« Si precisa che i cittadini italiani valutariamente residenti all'estero possono essere titolari di conti e depositi in lire di pertinenza estera e possono effettuare, in particolare, attraverso i conti capitale e i conti speciali legge 7 febbraio 1956, n. 43, investimenti di capitali esteri in Italia, aventi per oggetto tra l'altro l'acquisto di immobili, partecipazioni, titoli di Stato ed obbligazioni. I predetti beni perdono automaticamente la qualifica di pertinenza estera, quando i relativi titolari trasferiscono nuovamente la loro residenza in Italia ».

3) Alle disposizioni di attuazione dell'art. 91 viene aggiunto il seguente comma:

« Si precisa che i cittadini italiani valutariamente residenti all'estero possono essere titolari di conti e depositi in valuta di pertinenza estera e possono effettuare con disponibilità provenienti da detti conti investimenti esteri in Italia, come previsto all'ultimo comma delle disposizioni di attuazione dell'art. 74 ».

4) Le disposizioni di attuazione dell'art. 100 sono sostituite dalle seguenti:

« I conti e depositi in lire interne, disciplinati nel secondo comma dell'articolo in questione con riferimento agli agenti italiani all'estero, possono essere tenuti presso qualsiasi azienda di credito da cittadini italiani residenti all'estero e possono essere accreditati con redditi prodotti in Italia, con il ricavato dal realizzo di beni detenuti in Italia o con rimesse dall'estero ».

5) Il punto 3) delle disposizioni di attuazione della causale 107) dell'allegato *A* è sostituito dal seguente:

« 3) I mutui garantiti da ipoteca su immobili siti in Italia, che siano concessi da aziende o istituti di credito residenti a cittadini italiani residenti all'estero, non sono soggetti ad alcuna formalità valutaria e devono essere regolati in lire interne, quando tali immobili non siano stati o non saranno acquistati dal mutuatario tramite i conti capitale o i conti speciali per investimenti esteri in Italia ovvero non siano stati riconosciuti dall'Ufficio come beni di pertinenza estera. La disposizione si applica anche quando i cittadini italiani residenti all'estero si accollano mutui ipotecari già concessi a residenti.

Nei casi suddetti il mutuatario, al momento della conclusione del contratto di mutuo o dell'accollo, deve dichiarare che l'immobile oggetto dell'ipoteca è stato o sarà acquistato con l'impiego di lire interne e che non è stato riconosciuto dall'Ufficio come bene di pertinenza estera, quando lo stesso è già di proprietà del mutuatario al momento della stipulazione del mutuo ».

Il direttore: MONTERASTELLI

(1833)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale scientifico tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 1 del 23 febbraio 1983, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sui ruminanti minori - Andria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle acque - sezione di Bari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ecologia e idrologia forestale - Cosenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per lo studio delle malattie ereditarie e carenziali - Cosenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per lo studio delle malattie ereditarie e carenziali - Cosenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di tipizzazione tissutale e tecniche dialitiche - L'Aquila.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per la geochimica dei fluidi - Palermo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la geochimica dei fluidi - Palermo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per la geochimica dei fluidi - Palermo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di analisi numerica - Pavia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di biofisica - Pisa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di biofisica - Pisa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di fisica degli stati aggregati ed impianto ionico - Trento.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di fisica degli stati aggregati ed impianto ionico - Trento.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di fisica degli stati aggregati ed impianto ionico - Trento.

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che, per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale Aldo Moro, 7, 00100 Roma.

(1834)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso le Università di Padova e di Modena.

I rettori dell'Università degli studi di Padova e di Modena hanno indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Dottorato di ricerca in « Reumatologia sperimentale ».

Curricula n. 2:

1) patologia sinoviale dei quadri fisici, chimici, virali;
2) modificazione dei quadri patologici sinoviali: modelli di funzioni.

Titolo conseguibile: Reumatologia sperimentale.

Durata: 3 anni. Posti n. 3. Sedi convenzionate: Ancona Chieti - Ferrara - Genova - L'Aquila - Milano - Roma.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA

Facoltà medicina e chirurgia:

Dottorato di ricerca in « Fisiopatologia dello sviluppo e della vita di relazione ».

Curricula n. 1:

1) nascita psicologica, neurobiologia;

Titolo conseguibile:

scienze neurologiche;
scienze psichiatriche;
scienze psicologiche.

Durata: 3 anni. Posti n. 4. Sedi convenzionate: Bologna - Genova - Milano - Palermo - Roma - Verona.

Dottorato di ricerca in « Scienze endocrinologiche e metaboliche ».

Curricula n. 5:

1) controllo neuroendocrino della riproduzione e dell'accrescimento;
2) fisiopatologia del metabolismo intermedio nella malattia diabetica;
3) fisiopatologia dei mineralcorticoidi;
4) i recettori ormonali;
5) metabolismo delle lipoproteine.

Titolo conseguibile: fisiopatologia endocrina e del metabolismo.

Durata: 4 anni. Posti n. 3. Sedi convenzionate: Ancona - Bologna - Padova - Trieste.

Dottorato di ricerca « Scienze epatologiche ».

Curricula n. 1 con due indirizzi:

1) fisiopatologia epatobiliare;
2) metodologia sperimentale e patologica.

Titolo conseguibile: scienze gastroenterologiche.

Durata: 4 anni. Posti n. 3. Sedi convenzionate: Ancona - Bologna - Padova.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo i casi, al rettore dell'Università degli studi di Padova Segreteria amministrativa dei dottorati di ricerca Palazzo Sala Via S. Francesco, 11 35100 Padova e dell'Università degli studi di Modena Via Università n. 4 41100 Modena.

Sarà cura dell'Università sede amministrativa dei dottorati, dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici delle predette Università.

(1793)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, sezione linguistica ed americanistica di istituto di lingue e letterature straniere, facoltà di lettere e filosofia, piazza Sabina, 2, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 14 aprile 1983, ore 9.

(1836)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 aprile 1983, ore 9,30;
seconda prova: 13 aprile 1983, ore 9,30.

(1837)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, dipartimento di scienze economiche III piano via Montebello, 7, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 aprile 1983, ore 10;
seconda prova: 14 aprile 1983, ore 9.

(1838)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di patologia generale Policlinico Monteluce, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 aprile 1983, ore 9;
seconda prova sperimentale con relazione scritta: 13 aprile 1983, ore 9.

(1839)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 56, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di filologia moderna, via Università n. 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 11 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 103, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di elettrotecnica ed elettronica, via Valerio, 10, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 29 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 115, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di elettrotecnica ed elettronica, via Valerio n. 10, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 aprile 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 29 aprile 1983, ore 14.

(1840)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22, già fissate per i giorni 8-9 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1983, pag. 1390, sono state rinviate come segue:

prima prova: 12 aprile 1983, ore 9,30;
seconda prova: 13 aprile 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso la facoltà di economia e commercio, Università « G. D'Annunzio », piazza 1° Maggio, Pescara.

(1841)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 69, **già fissato per i giorni 6-7 aprile 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella** *Gazzetta Ufficiale* **n. 63 del 5 marzo 1983, pagina 1774**, sono state rinviate a data da destinarsi.

(1842)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'istituto universitario navale di Napoli, facoltà di scienze nautiche, gruppo di discipline n. 135, già fissato per i giorni 11-12 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983 pag. 1302, sono state rinviate a data da destinarsi.

(1843)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 20, già fissato per i giorni 14-15 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1983, pagina 1217, sono state rinviate a data da destinarsi.

(1844)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la libera Università di Urbino.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 14, già fissato per i giorni 16-17 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1983, pagina 1686, sono state rinviate a data da destinarsi.

(1845)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 8, IN VICENZA

Concorso ad un posto di sovraintendente sanitario presso il presidio ospedaliero

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sovraintendente sanitario presso il presidio ospedaliero.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale a rapporto d'impiego dell'U.S.L. in Vicenza.

(141/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 47, IN BIELLA

Concorso ad un posto di aiuto di nefrologia presso l'ospedale degli infermi di Biella

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di nefrologia presso l'ospedale degli infermi di Biella.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'ospedale in Biella (Vercelli).

(142/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 24, IN COLLEGNO

Concorso ad un posto di aiuto psichiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di aiuto psichiatra.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria organi collegiali dell'U.S.L. in Collegno (Torino).

(143/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 78 del 21 marzo 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Automobile club Rieti: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830800)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	103.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e al rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.